

www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

## CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati alla USD Geppino Netti.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**  
Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile





# U.S.D. GEPPINO NETTI

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



[www.usdgeppinonetti.it](http://www.usdgeppinonetti.it)  
[usdgeppinonetti@gmail.com](mailto:usdgeppinonetti@gmail.com)  
[usgeppinonetti@pec.it](mailto:usgeppinonetti@pec.it)  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0


- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile all'inclusione sportiva in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

### USD Geppino Netti

Morano Calabro 05 marzo 2024



**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



ITALIA CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile




Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'USD Geppino Netti (di seguito, l'Associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e Lega Nazionale Dilettante. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della USD Geppino Netti, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Garante FIGC per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni*.

il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Gioco Calcio.

### Diritti e doveri

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
  - a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  - alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
  - a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**  
Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
C.F. 94009530786  
Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport




CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile





www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0


2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Gioco Calcio.

## Prevenzione e gestione dei rischi

### Comportamenti rilevanti

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
  - l'**abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - l'**abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  - la **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  - l'**abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
  - la **negligenza**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un





www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport

pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- l'**incuria**: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  - l'**abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  - il **bullismo**, il **cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  - i **comportamenti discriminatori**; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

### Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. L'Associazione nomina un **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni alla quale l'Associazione è affiliata.

### Certificazioni per i collaboratori dell'Associazione

1. L'Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



Unione Sportiva Dilettantistica GEPPINO NETTI 2003

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

### Uso degli spazi dell'Associazione

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
2. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'USD Geppino Netti.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

### Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile




Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

## Tutela della privacy

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
7. Viene nominato un **Referente per la privacy**, al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite l'indirizzo email [usdgeppinonetti@gmail.com](mailto:usdgeppinonetti@gmail.com).

## Inclusività

1. L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**  
Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
C.F. 94009530786  
Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute

**U.S.D. GEPPINO NETTI**  
Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport




CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile





www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

2. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei.
3. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio di Olgiate Olona e nei comuni limitrofi.
4. L'Associazione nomina un **Responsabile all'inclusione sportiva** al fine di favorire l'inclusività come descritto nei punti precedenti. Il Responsabile all'inclusione sportiva può essere contattato all'indirizzo email [usdgeppinonetti@gmail.com](mailto:usdgeppinonetti@gmail.com).

## Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

### Segnalazione dei comportamenti lesivi

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email [usdgeppinonetti@gmail.com](mailto:usdgeppinonetti@gmail.com). Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.
2. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all'indirizzo email o al corrispettivo presso la Federazione Italiana Gioco Calcio o Lega Nazionale Dilettanti o portale attivo tutela minori al seguente link: <https://www.figc-tutelaminori.it/>
3. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
4. L'Associazione deve garantire l'adozione di adeguate misure che prevenivano qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - presentato una denuncia o una segnalazione;
  - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

U.S.D. GEPPINO NETTI

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport




CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



Unione Sportiva Dilettantistica GEPPINO NETTI 2003  
Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
C.F. 94009530786  
Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0


## Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
  - o mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  - o violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  - o violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  - o effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  - o violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
  - o violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  - o atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - o mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

## Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.





www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro




GIOVANI  
Settore  
Giovanile



2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
  - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
  - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
3. Ai fini del precedente punto:
  - incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
  - incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
    - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
    - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
  - incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**  
Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.


### Sanzioni nei confronti dei volontari

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

### Obblighi informativi e altre misure

1. L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
4. L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli





www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

5. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
6. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
8. L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

#### Siti utili

- <https://www.figc-tutelaminori.it/> portale FIGC per la tutela dei minori, con informazioni, corsi di formazione e segnalazioni abusi.
- [battiamoilsilenzio.gov.it](http://battiamoilsilenzio.gov.it), sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport.
- [savethechildren.it](http://savethechildren.it), pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli.
- [sportesalute.eu](http://sportesalute.eu), pagina dedicata all'inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute.

#### Documenti correlati

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

**Strumenti FIGC:** Policy tutela minori, Regole di comportamento Calciatori/trici, famiglie, Staff, regole per trasferte, Valutazione dei rischi, ecc...

Morano Calabro 05 marzo 2024

USD Geppino Netti



Unione Sportiva Dilettantistica GEPPINO NETTI 2003

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute

U.S.D. GEPPINO NETTI

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile





www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



## AUTOCERTIFICAZIONE

**Premesso che**, coloro che interagiscono con la vita sportiva delle e dei minorenni devono avere un alto grado di onestà, moralità, competenze e comprendere appieno la responsabilità che implica il loro ruolo, è necessario che nello svolgere l'attività professionale e/o volontaria ciascuno abbia una condotta irreprensibile, così come previsto dalla Policy di Tutela delle e dei minorenni della FIGC/LND/MSP e USD Geppino Netti;

Il/la sottoscritto/a: .....

Nato/a: ..... il: ...../...../..... C.F.: .....

Residente in: .....

Documento di identità: ..... n°:.....

Rilasciato da: ..... in data: ...../...../.....

In qualità di: ..... della USD Geppino Netti

*Consapevole dell'importanza delle dichiarazioni rese in questa sede alla società USD Geppino Netti e delle conseguenze civili e penali che incontra chi rende dichiarazioni false e reticenti, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000*

### DICHIARA

- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... risulta a proprio carico:
  - NULLA
  - oppure:
 

.....


.....

.....
  
- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... risulta a proprio carico:
  - NULLA
  - oppure:
 

.....

.....

.....



www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



Inoltre:

- che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
- che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
- di non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o per reati caduti in prescrizione)\*;
- di non essere a conoscenza di eventuali indagini penali a proprio carico per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni;
- di non essere né di essere stato/a imputato/a o indagato/a, né sottoposto/a a nessuna misura cautelare o di sicurezza per reati commessi nei confronti o in danno di minorenni;
- di non essere stato/a oggetto di procedimenti disciplinari o squalificato/a dal lavoro a contatto con minorenni o a qualsiasi altra sanzione;
- di fornire il proprio consenso alle necessarie verifiche del casellario giudiziario.

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente alla USD Geppino Netti qualsiasi variazione o aggiornamento relativo alle suddette voci.

Luogo e Data

Il Dichiarante

\*A titolo esemplificativo e non esaustivo:


- art. 571 codice penale (abuso di mezzi di correzione)
- art. 572 codice penale (maltrattamenti)
- art. 583 quater codice penale (lesioni personali gravi o gravissime a un Pubblico Ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)
- art. 586 bis codice penale (utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti)
- art. 600 bis codice penale (prostituzione minorile)
- art. 600 ter codice penale (pornografia minorile)
- art. 600 quater codice penale (detenzione di materiale pornografico)
- art. 600 quater1 codice penale (pornografia virtuale)
- art. 605 codice penale (sequestro di persona)
- art. 609 bis codice penale (violenza sessuale)
- art. 609 quater codice penale (atti sessuali con minorenni)
- art. 609 quinquies codice penale (corruzione di minorenni)
- art. 609 octies codice penale (violenza sessuale di gruppo)
- art. 609 undecies codice penale (adescamento di minorenni)
- art. 610 codice penale (violenza privata)
- art. 611 codice penale (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
- art. 612 codice penale (minaccia)
- art. 612 bis codice penale (atti persecutori)
- art. 612 ter codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
- art. 613 codice penale (stato di incapacità procurato mediante violenza)

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

## DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a

(specificare il nome e cognome)

Qualifica e attività:

Indicare se dipendente, collaboratore, consulente, volontario, rappresentante/ nome dell'attività svolta

Società Sportiva:

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

### DICHIARA

di aver letto, compreso e accettato per tutta la durata della propria collaborazione con la U.S.D.  
 Geppino Netti

- **La Policy per la tutela delle e dei minorenni**

Con la presente si impegna:

- a non commettere alcuna violazione a quanto previsto dalla Policy per la tutela delle e dei minorenni;
- a informare la persona referente, qualora dovesse verificarsi una violazione, secondo le modalità previste nella Policy per la tutela delle e dei minorenni.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**  
 Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
 C.F. 94009530786  
 Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



## MODULO DI SEGNALAZIONE

### Dettagli della segnalazione:

- Data: \_\_\_\_\_
- Ora: \_\_\_\_\_
- Luogo: \_\_\_\_\_

### Dettagli di chi fa la segnalazione:

- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
- Indirizzo: \_\_\_\_\_
- Recapito telefonico: \_\_\_\_\_
- Ruolo: \_\_\_\_\_

### Si tratta di una segnalazione sulla base di:

- Racconto diretto da parte di una persona di minore età
- Racconto di fatti avvenuti in mia presenza
- Racconto di fatti da parte di terzi
- Acquisizione tramite dispositivi e piattaforme digitali

### Cosa si vuole segnalare:


- Maltrattamento (fisico, psicologico, sessuale):
- Violenza (fisica, psicologica, sessuale):
- Altro comportamento inappropriato (specificare):

\_\_\_\_\_

### Dettagli dell'episodio segnalato:

- Data: \_\_\_\_\_
- Ora: \_\_\_\_\_
- Luogo: \_\_\_\_\_
- Dati del soggetto indicato quale autore del fatto segnalato:

- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
- Età: \_\_\_\_\_
- Ruolo: \_\_\_\_\_



www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport

- Descrizione del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti:

---



---



---



---



---

- Altre informazioni utili:

---



---



---



---

**L'episodio segnalato è stato denunciato a eventuali autorità esterne o alle forze dell'ordine?**

- Sì
- No
- Non so

Se sì, specificare quale autorità/forza dell'ordine: \_\_\_\_\_




ITALIA CONI  
 Società  
 Iscritta al  
 Registro



GIOVANI  
 Settore  
 Giovanile





www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

## NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI

### (DECRETO 36/2021) DIRIGENTI E/O TECNICI

La U.S.D. Geppino Netti, con sede a Morano Calabro (CS), Via Porto Alegre, n. 3, codice fiscale 94009530786, affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, matr. 610734 nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. Netti Francesco

#### **Nomina**

Il sig. Addino Luigi in qualità di Segretario/Dirigente, tessera n. 198593968 ,presso la sopra menzionata U.S.D. ,nato a Morano Calabro (CS) il 23/04/1977 C.F. DDNLGU77D23F708B e residente in Morano Calabro (CS) Via Ferrante, 17 cell. 348 5217918 mail [addinolui@gmail.com](mailto:addinolui@gmail.com) "Responsabile della Tutela dei minori".

E' a conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in breve M.O.G. e del Codice di Condotta adottato dall' ASD che accetta incondizionatamente e soggetto all'obbligo di formazione. Si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto del M.O.G. e del Codice di Condotta nonché al rispetto delle Linee Guida e successivo Regolamento per la Prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) della Federazione Pugilistica Italiana.

Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016.

Morano Calabro, li 05 marzo 2024



Il Presidente

Il Responsabile della Tutela dei minori

Allegato:

- Copia del Documento di identità del Responsabile della Tutela dei Minori



ITALIA CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile




Unione Sportiva Dilettantistica GEPPINO NETTI 2003

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

# U.S.D. GEPPINO NETTI

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport




ITALIA CONI  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile



Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**  
 Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)  
 C.F. 94009530786  
 Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute



www.usdgeppinonetti.it  
usdgeppinonetti@gmail.com  
usgeppinonetti@pec.it  
Tel. +39.348.52.17.918  
Fax+39. 0981.31.39.0

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 01/06/2024

Il giorno 05/03/2024 alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'USD Geppino Netti presso Campo Sportivo "G. Scorza" in Via Cappuccini per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione codice di comportamento a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizioni di discriminazione e Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della USD Geppino Netti

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Netti Francesco, il quale verificata la presenza dei consiglieri:

Addino Luigi, Schifino Carmelo, Rimolo Peppino, Manfredi Angela, Paternostro Carmine, Ingianna Francesco, Zucco Maria, Arcieri Giancarlo, Arcieri Giuseppe, Netti Antonio dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da Segretario il Sig. Addino Luigi che accetta.

*Si passa alla disamina dell'ordine del giorno.*

1. Approvazione codice di comportamento a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizioni di discriminazione e Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della USD Geppino Netti

In riferimento al punto 1 Il Presidente dell'Associazione Sportiva ha aperto la riunione e ha introdotto l'argomento in discussione, spiegando che entro il 1° Luglio 2024 l'Associazione dovrà nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza di genere e discriminazione sui tesserati ai sensi del d.lgs. 198/2006, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del d.lgs. 36/2021.

Il Presidente fa presente che il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli istruttori tecnici territoriali, deve essere individuato tra i soggetti che hanno i requisiti di competenze e esperienza necessari per svolgere efficacemente questo ruolo cruciale e che l'incarico dovrà essere espletato secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo e dal Codice di Condotta dell'Associazione.

Il Presidente fa altresì presente che il sig. Addino Luigi si è reso disponibile a ricoprire tale ruolo.

Il Consiglio ritenendo sussistenti in capo al sig. Addino Luigi i requisiti richiesti per la nomina di Responsabile Safeguarding, nomina il sig. Addino Luigi Responsabile Safeguarding con lo scopo di

Unione Sportiva Dilettantistica **GEPPINO NETTI 2003**

Via Porto Alegre, 3 - 87016 Morano Calabro (CS)

C.F. 94009530786

Matricola FIGC 610734 - Registro CONI e Sport&Salute

**U.S.D. GEPPINO NETTI**

Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport




CONI  
Italia  
Società  
Iscritta al  
Registro



GIOVANI  
Settore  
Giovanile





www.usdgeppinonetti.it  
 usdgeppinonetti@gmail.com  
 usgeppinonetti@pec.it  
 Tel. +39.348.52.17.918  
 Fax+39. 0981.31.39.0

prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

*Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti;*

di conseguenza, il Presidente dichiara che il Sig. Addino Luigi è ufficialmente incaricato al ruolo di Responsabile SAFEGUARDING contro abusi, violenze e discriminazioni dal 01/06/2024 al 01/06/2028. La nomina del responsabile sarà immediatamente pubblicata sul sito internet o pagina social dell'Affiliata (ove sia possibile e l'affiliata abbia sito internet o pagina social), affissa presso la sede della medesima e comunicata al Safeguarding Office FIGC con una mail PEC.

Non essendoci altro da discutere, il Consiglio chiude i lavori alle ore 20:00

Morano Calabro, li 05/03/2024

Il Segretario



Il Presidente

Firma del Responsabile SAFEGUARDING per accettazione .....

Trattamento dei dati personali: Il sottoscritto Responsabile Safeguarding Addino Luigi dichiara di aver ricevuto adeguata informativa ex d.lgs. 196/2003 e Reg.UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data

Morano Calabro 05/03/2024

Firma .....

**U.S.D. GEPPINO NETTI**  
 Scuola Calcio Riconosciuta FIGC - SGS - Centro Avviamento allo Sport



## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno **2024** (DUEMILAVENTIQUATTRO), il giorno **5**, del mese di **MARZO**, alle ore **17:00**, presso la sede legale dell'associazione **UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEPPINO NETTI** in **MORANO CALABRO (CS)**, Via **PORTO ALLEGRE, 3**, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione **USD GEPPINO NETTI** per discutere e deliberare

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione dei Rimborsi Spese
2. Nomina Responsabile della protezione dei Minori

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Signor **NETTI FRANCESCO**, Legale Rappresentante del Consiglio di amministrazione e funge da segretario il Signor **ADDINO LUIGI**.

I presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Visto il primo punto dell'ordine del giorno il Legale Rappresentante fa presente che si è reso necessario descrivere i rimborsi spese ammissibili come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2021. Il Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto da suddetto articolo dispone che, al fine di procedere al rimborso delle suddette spese, ciascuna spesa deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - a. la spesa deve essere effettivamente sostenuta;
  - b. la spesa deve essere debitamente documentata, così da comprovarne l'esistenza, allegando il documento relativo (fattura, ricevuta, scontrino, ecc.);
  - c. la spesa deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalla presente delibera.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dispone che i rimborsi spese idonei sono i seguenti:

- Spese Viaggio (mezzi pubblici o proprio mezzo di trasporto);
- Spese Vitto (consumazione pasto a persona di un ammontare massimo di euro 35,00 €);
- Spese Alloggio (pernottamento nella misura pari al costo di un albergo di non più di tre stelle e per un importo non superiore a € **60,00** a notte);



## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

— Altre tipologie di spesa purché le stesse siano state autorizzate ed effettivamente sostenute dal volontario e/o lavoratore per l'esecuzione delle attività.

Inoltre, l'assemblea, stabilisce che le relative attività svolte dall'Associazione possono essere rimborsate:

- a) nel limite di Euro 150,00 mensili;
- b) a condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario e/o lavoratore che l'ha sostenuta, mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura della spesa ed il sostenimento della stessa per l'esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità Istituzionali dell'Associazione.

Infine, stabilisce che, le autocertificazioni ed i modelli rimborso spese devono essere numerati in ordine progressivo con riferimento anche l'anno (es. n. 1/2023, 2/2013, ecc.), come previsto dall'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 117 / 2017 e conservati in ordine cronologico.

2. Il Legale Rappresentante, nel secondo punto dell'ordine del giorno, fa presente che si è reso necessario la nomina di un responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021.


Dopo aver raccolto le candidature, l'assemblea all'unanimità nomina il Signor **ADDINO LUIGI** come responsabile della protezione dei minori.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore **19:30**, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A

Il Presidente Federale

- visto il D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare “Le Linee Guida FIGC”, per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- vista la delega conferita dal Consiglio federale nella seduta del 4 agosto 2023;
- d’intesa con i Vice Presidenti Federali ed i Presidenti delle componenti

d e l i b e r a

di adottare “Le Linee Guida FIGC”, come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## LINEE GUIDA FIGC

### Premessa

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti dei Tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Le presenti Linee Guida perseguono almeno i seguenti obiettivi:
  - a) la promozione dei diritti di cui al successivo art. 1;
  - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
  - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla FIGC (di seguito società) di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
  - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  - g) la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
  - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.
4. La FIGC con le presenti linee guida intende prevedere misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche
5. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti uniformano la propria organizzazione, ivi compresa quella delle articolazioni territoriali, nonché degli organi e delle strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione del CONI.
6. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e

adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

### **Art. 1 Diritti dei Tesserati**

1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito tesserati) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
4. Le norme federali vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio e prevedono sanzioni disciplinari in caso di violazioni di detti divieti.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione e Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding**

1. Le Società, tutti i Tesserati e tutti i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva devono uniformarsi alle presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
2. Ai fini delle Linee Guida, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al comma 1, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
4. La Commissione in particolare:
  - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui alle presenti Linee Guida, nonché sulla avvenuta nomina del responsabile di cui all'art. 5, comma 2;
  - b. adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui alle presenti Linee Guida;
  - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
  - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
  - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall'ODV della FIGC;
  - f. svolge ogni altra funzione prevista nelle presenti Linee Guida e attribuitagli dal Consiglio Federale.

5. La Commissione è formata da almeno 7 componenti nominati, per un quadriennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
6. Il Consiglio Federale emana il Regolamento di funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

### **Art. 3 – Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione**

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
  - a) l'abuso psicologico;
  - b) l'abuso fisico;
  - c) la molestia sessuale;
  - d) l'abuso sessuale;
  - e) la negligenza;
  - f) l'incuria;
  - g) l'abuso di matrice religiosa;
  - h) il bullismo, il cyberbullismo;
  - i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
  - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  - c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  - d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre

in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

#### **Art. 4 - Obblighi delle Società**

1. Tutte le Società devono predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle citate Linee Guida.
2. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
3. I modelli di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle presenti Linee Guida.
5. La FIGC, anche attraverso la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e la Procura federale, vigila sull'adozione da parte delle società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
6. I modelli di cui al presente articolo prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia nonché, più in generale,

necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola società e dei relativi tesserati

#### **Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo**

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno:
  - i. le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni,
  - ii. protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni,
  - iii. gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
    - a) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi le Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
    - b) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
    - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
    - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
    - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
    - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
    - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al successivo comma 2, la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché la Procura federale ove competentei;
    - h) misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
    - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all'art. 4 devono stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono al Responsabile, alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché alla Procura Federale se competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

- 3 Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

#### **ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI**

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
  - a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
  - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
  - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla società;
  - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
  - e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
  - f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
  - g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
  - h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding;
  - i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
  - j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
    - ✓ ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
    - ✓ viaggi, trasferte e pernotti;
    - ✓ trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
    - ✓ manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

## **Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

1. I modelli di cui all'art. 4 devono stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
  - a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
  - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
  - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
  - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
  - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
    - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
    - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
  - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

## **Art. 8. Obblighi informativi e altre misure**

1. I modelli di cui all'art. 5 devono stabilire adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
  - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede della società e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
  - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede della società e sulla rispettiva homepage;
  - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;

- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, alla Commissione federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura federale ove competente;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FIGC nonché dalla Società.

#### **Art. 9. Obblighi ulteriori**

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
  - a. di tutela dei diritti di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida e di attuazione delle finalità di cui alle Premesse;
  - b. per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
  - c. per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
  - d. per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
  - e. per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

# **CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

## **ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA**

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
2. La FIGC, per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, può pubblicare circolari esplicative per l'attuazione della tutela dei minori.

## **ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA**

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
  - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
  - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
  - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
  - e) alla valorizzazione delle diversità;
  - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
  - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
  - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di condotta prevedono inoltre disposizioni:
  - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere delle calciatrici e dei calciatori, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione delle calciatrici e dei calciatori alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di condotta stabiliscono altresì:
  - a. le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
  - b. apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;

- c. le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle società nelle procedure di selezione degli operatori sportivi e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e. disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f. disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

#### **ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DELLE CALCIATRICI E DEI CALCIATORI**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
  - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
  - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

***Le presenti Linee Guida sono trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.***



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

FIGGC  
ITALIA



# POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

## INTRODUZIONE

Questa policy per la tutela dei minori è stata sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in stretta collaborazione con la UEFA e con Terre des hommes. La policy si basa su altri importanti documenti e progetti che hanno come finalità la tutela dei minori.

La policy ribadisce e rafforza l'impegno di SGS nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Il documento descrive i principi fondamentali che sono alla base dell'approccio SGS e UEFA alla tutela dei minori e le azioni e gli impegni presi per implementare questo approccio.

Questo impegno riflette la convinzione di SGS e della UEFA circa il ruolo che il calcio può svolgere nel promuovere lo sviluppo, la salute e il benessere dei giovani, pur dovendo riconoscere la possibilità, confermata da alcuni casi a livello globale, che proprio il calcio possa diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose per i minori.

Questa policy fa parte di un più ampio kit di strumenti che comprende linee guida, modelli, materiali di approfondimento, regole di comportamento e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di sostenere i Coordinamenti Regionali SGS, Società impegnate nel calcio giovanile e tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

È importante acquisire e condividere feedback ed esperienze dirette che saranno preziose per il futuro sviluppo degli strumenti per la tutela dei minori e contribuiranno a perfezionare l'approccio SGS e UEFA.

La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia dei minori - e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi - dovrebbe essere insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell'ambito del calcio giovanile: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

Con l'introduzione di questa policy si è cercato di fornire uno strumento completo ed esaustivo, che possa rispondere a tutte le esigenze. Data la complessità della tematica è però possibile che vi siano delle casistiche non direttamente trattate nella policy che possono verificarsi nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi. In tali situazioni i valori e i principi della policy dovrebbero ispirare e guidare le azioni e le decisioni assunte nell'interesse dei minori.

Se necessario, sarà sempre possibile contattare l'ufficio preposto per chiarimenti o consigli.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Ambito di applicazione

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche.

### Articolo 2 Finalità

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali disponibili sulla piattaforma.

### Articolo 3 Glossario

#### Abuso psicologico

Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

#### Bullismo/Cyberbullismo

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

#### Negligenza

Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

#### Incuria

La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

### Abuso fisico

Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

### Molestia sessuale

Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

### Abuso sessuale

Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

### Comportamenti discriminatori

Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

### Minore

Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

### Delegato Per La Tutela Dei Minori

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

### Danno

Pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale, che può incidere sul benessere e sulla salute di un soggetto, derivante da comportamenti illeciti attivi ovvero omissivi.

### Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo- gestionale.

### Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

### Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della policy.

### Salvaguardia/tutela

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

### SGS

Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.

## L'APPROCCIO SGS ALLA TUTELA DEI MINORI

### I CINQUE OBIETTIVI

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i cinque obiettivi:

- OBIETTIVO 1:** Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.
- OBIETTIVO 2:** Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.
- OBIETTIVO 3:** Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.
- OBIETTIVO 4:** Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.
- OBIETTIVO 5:** Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

### GOAL 1

#### 1.1 Responsabilità

- 1.1.1 L'oggetto della presente Policy mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.
- 1.1.2 Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi SGS, siano essi collaboratori federali o tesserati per società affiliate o genitori devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È loro responsabilità adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.
- 1.1.3 Posta la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, FIGC e SGS incoraggeranno e supporteranno in modo attivo le Società affiliate nello sviluppo di procedure e nella definizione di un'organizzazione interna basate sul contenuto della policy.

## 1.2 Definizione di “tutela dei minori”

- 1.2.1 Ai fini della policy la “tutela dei minori” è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un’esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività SGS.
- 1.2.2 La tutela dei minori comprende azioni di sensibilizzazione, di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

## 1.3 Cosa si intende per “danno” e “abuso”?

- 1.3.1 Tutti i soggetti menzionati al punto 1.1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, i danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.
- 1.3.2 Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della salute e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- 1.3.3 Per abuso si intende qualunque atto indesiderato che sia in grado di ledere fisicamente o psicologicamente un minore, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o di danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita o di incidere sul suo senso di identità, dignità e autostima.
- 1.3.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.
- 1.3.5 L’abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell’incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- 1.3.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di

abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità - ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

#### 1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

- 1.4.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.
- 1.4.2 **LESIONI FISICHE:** ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.
- 1.4.3 **PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE:** la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.
- 1.4.4 **CURA DELLA PERSONA:** spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- 1.4.5 **TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI:** i viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.
- 1.4.6 **OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI:** le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

- 1.5 **Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali:** la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.
- 1.6 **Azioni extra-calcistiche:** la presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività FIGC-SGS direttamente organizzate dal Settore o portate avanti dalle Società affiliate. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.
- 1.7 **Principi chiave alla base della policy**
- 1.7.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
- 1.7.2 Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
- 1.7.3 Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.
- 1.7.4 La tutela dei bambini e dei giovani in ambito sportivo è un tema delicato, spesso ignorato o trattato in modo parziale, ovvero circoscritto ai soli casi di abuso più eclatanti. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- 1.7.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come, ad esempio, quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.
- 1.7.6 Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.
- 1.7.7 Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di

tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.

- 1.7.8 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.
- 1.7.9 È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).
- 1.7.10 Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

## GOAL 2

### 2.1 Adozione della policy

- 2.1.1 Il Settore Giovanile e Scolastico, come settore preposto all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, ha adottato questa policy congiuntamente ad altri strumenti quali linee guida e regole di comportamento.
- 2.1.2 Si impegnano ad adottare e rispettare la policy tutte le Società affiliate a FIGC che operano nell'ambito dell'attività giovanile, i relativi tesserati, i collaboratori FIGC-SGS e tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico.
- 2.1.3 Le società affiliate sono incoraggiate ad implementare tutti gli strumenti messi a disposizione, adattando procedure e contenuti alle diverse realtà territoriali.

### 2.2 Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori

- 2.2.1 SGS designerà un Delegato per la tutela dei minori a livello nazionale per garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in essa contenute. Delegati regionali per la tutela dei minori saranno individuati presso tutti i Coordinamenti Regionali SGS. Questi soggetti opereranno a stretto contatto con le Società affiliate e con eventuali soggetti terzi coinvolti (agenzie, associazioni, enti...)
- 2.2.2 Tutte le Società affiliate saranno incoraggiate a designare un proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funga da raccordo con la struttura regionale

e nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche.

- 2.2.3 Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti [Vedi le linee guida sui ruoli e le responsabilità Delegato per la tutela dei minori].
- 2.2.4 Si raccomanda di affidare il ruolo di Delegato a soggetti debitamente formati sui temi della tutela e protezione dei minori, tenendo conto delle abilità, delle competenze acquisite nel settore giovanile, delle esperienze maturate e della personale attitudine. Per quanto riguarda le Società affiliate il ruolo può essere assunto da chiunque sia nelle condizioni di svolgerlo in maniera efficiente ed efficace dati i rapporti con gli operatori sportivi e con i giovani atleti. [Vedi le linee guida sui ruoli e le responsabilità del Delegato per la tutela dei minori].

### 2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- 2.3.1 Verranno introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli Staff delle Società affiliate, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.
- 2.3.2 Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento [Vedi linee guida per le selezioni sicure].
- 2.3.3 Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter si concluderà con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.
- 2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

### 2.4 Regole di comportamento

- 2.4.1 A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicate delle chiare Regole di comportamento che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da

seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi [Consultare la Sezione dedicata per le disposizioni delle regole di comportamento relative alla tutela dei minori].

- 2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere le Regole di comportamento che saranno allegate ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.
- 2.4.3 SGS incoraggia le Società affiliate ad adottare e sottoscrivere le Regole di comportamento quale strumento per la tutela dei minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito.
- 2.4.4 Tutte le violazioni delle Regole di comportamento dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.
- 2.4.5 In caso di segnalazione di sospettata violazione delle Regole di comportamento, l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.
- 2.4.6 Come soggetto impegnato in prima linea nella tutela dei minori, FIGC/SGS adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione delle Regole di comportamento da parte dei collaboratori SGS. Qualora dovessero verificarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili. Allo stesso modo SGS supporterà le società nella corretta applicazione delle Regole.
- 2.4.7 In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- 2.4.8 Le Regole di comportamento potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.
- 2.4.9 Le sanzioni comminate in caso di violazioni delle Regole di comportamento si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

## 2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

- 2.5.1 In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due

adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.

- 2.5.2 Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.
- 2.5.3 SGS raccomanda i seguenti rapporti adulto/minore: 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni, 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni, 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni e 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni.
- 2.5.4 Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.
- 2.5.5 In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un genitore, di un tutore o di altro legale rappresentante o di altro soggetto previamente autorizzato da questi, che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.
- 2.5.6 Esistono alcuni requisiti specifici per la raccolta di campioni antidoping da effettuarsi su minori che devono sempre essere rispettati nel corso delle procedure. Gli atleti minorenni di età pari o superiore a 14 anni e in ogni caso i genitori o tutori o rappresentanti legali devono essere informati circa la loro selezione per la sottoposizione al controllo antidoping in presenza di un adulto e possono scegliere di essere accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo antidoping.
- 2.5.7 I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali (es assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.
- 2.5.8 Spogliatoi, docce, ecc. devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise.

- 2.5.9 In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.
- 2.5.10 Devono essere stabilite delle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.
- 2.5.11 Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

## 2.6 Visitatori e spettatori

- 2.6.1 SGS così come tutte le Società affiliate si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.
- 2.6.2 Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.
- 2.6.3 La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

## 2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- 2.7.1 In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.
- 2.7.2 Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (ad esempio, immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della

pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.

- 2.7.3 Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.
- 2.7.4 SGS fornirà indicazioni sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, ecc.) in relazione alla tutela dei minori e all'attuazione della policy.
- 2.7.5 Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o eventi SGS deve essere garantita l'impossibilità di accesso a materiale non idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l'abuso su minori o che contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti da SGS o dalle Società Affiliate e utilizzati dagli operatori sportivi.
- 2.7.6 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

## 2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- 2.8.1 Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.
- 2.8.2 Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

## GOAL 3

### 3.1 Sensibilizzazione e formazione

- 3.1.1 Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività SGS come operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli staff delle Società affiliate, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione delle Regole di comportamento o di abuso.
- 3.1.2 SGS realizzerà e renderà fruibili contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori (sia online che offline) a sostegno degli operatori sportivi e delle Società affiliate.

- 3.1.3 Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.
- 3.1.4 A seconda del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte nell'ambito delle attività SGS potranno essere forniti materiali e contenuti formativi ad hoc.
- 3.1.5 SGS provvederà al continuo aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti.
- 3.1.6 Parallelamente all'impegno del Settore Giovanile e Scolastico nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.
- 3.1.7 È opportuno conservare una registrazione di tutti i webinar e di tutti gli interventi formativi, ivi inclusa la relativa programmazione in modo tale che tutti i contenuti siano sempre accessibili e fruibili dai soggetti autorizzati.

## 3.2 Valutazione dei rischi

- 3.2.1 La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
- 3.2.2 La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività. [Vedi Sezione Strumenti per il modello di valutazione dei rischi]
- 3.2.3 Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.
- 3.2.4 I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.

3.2.5 Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

### 3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

3.3.1 È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione delle Regole di comportamento o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.

3.3.2 Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale [Vedi Sezione Strumenti].

3.3.3 Lo schema che illustra l'iter di gestione, con le relative procedure e i soggetti incaricati dovrà essere discusso con eventuali soggetti terzi (istituzioni, associazioni ecc.) per le quali possa configurarsi una possibile implicazione nella gestione delle segnalazioni (es. forze dell'ordine) [vedi anche obiettivo 4].

3.3.4 La piattaforma realizzata da FIGC (<https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>) consente di effettuare delle segnalazioni circa violazioni delle Regole di comportamento, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a SGS.

3.3.5 SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.

3.3.6 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.

3.3.7 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati. [Vedi Sezione Strumenti]

3.3.8 Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy [cfr. anche obiettivo 4].

## GOAL 4

### 4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

- 4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- 4.1.2 I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.
- 4.1.3 I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

### 4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- 4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- 4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- 4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

## GOAL 5

- 5.1 La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e delle Regole di comportamento resta in capo a FIGC- SGS.
- 5.2 Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy e delle Regole di comportamento e della relativa attuazione sul territorio [per il modello VEDI Sezione Strumenti].
- 5.3 Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate [per il modello VEDI Sezione Strumenti].

- 5.4 Almeno ogni tre anni, SGS richiederà ai Coordinamenti Regionali SGS una valutazione della situazione delle Società affiliate del territorio di riferimento al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale.
- 5.5 La presente policy per la tutela dei minori è un documento “vivo” e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
- 5.6 Periodicamente SGS può chiedere una valutazione esterna circa l’attuazione della policy e delle relative procedure.

## DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata da FIGC-SGS in data 24/10/2020 ed entra in vigore lo stesso giorno. SGS potrà adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l’attuazione della presente policy.

Per domande relative a questa policy, si prega di contattare [tutelaminori@figc.it](mailto:tutelaminori@figc.it).



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

Via Campania, 47 • 00187 Roma

**FIGGC**  
ITALIA



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

FIGGC

ITALIA



# NORME DI COMPORTAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI

## NORME DI COMPORTAMENTO PER I CALCIATORI E LE CALCIATRICI

Regole per il rispetto e per la sicurezza:

- nessun consumo di alcol;
- nessun consumo di droga;
- divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo;
- comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o su quella di un altro calciatore o calciatrice;
- comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;
- rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa;
- non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;
- rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all'attività o all'evento;
- non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
- rispettare gli orari, l'organizzazione e tutte le regole definite per l'attività/trasferta.

*Il presente elenco non è esaustivo o esclusivo. Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente lesivi dei diritti altrui.*

Documento aggiornato 22 MAGGIO 2024



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

Via Campania, 47 • 00187 Roma

**FIGC**  
ITALIA



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

FIGGC  
ITALIA



# REGOLE DI COMPORTAMENTO PER FAMIGLIE/ACCOMPAGNATORI

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicate delle chiare Regole di comportamento che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi [Consultare la Sezione dedicata per le disposizioni delle Regole di comportamento relative alla tutela dei minori].

Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere le Regole di comportamento che saranno allegate ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.

Le regole di comportamento sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

Le regole di comportamento sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la sottoscrizione delle Regole si fanno propri i principi e i valori dell'organizzazione/della società facendosene ambasciatore e promotore.

Le Regole di comportamento presenti in questa sezione sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun genitore, tutore, familiare e in generale accompagnatore dovrebbe far propri. Nulla vieta che possano essere adottate Regole di comportamento che, partono da quanto stabilito nei documenti ufficiali SGS e, adattandosi ai diversi contesti e destinatari, prevedono specifiche disposizioni in linea con i valori SGS.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO PER FAMIGLIE/ACCOMPAGNATORI

I destinatari delle presenti Regole di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza.

Tutti i soggetti destinatari delle presenti Regole di comportamento si impegnano a:

- condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell'attività SGS;
- partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici;
- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- promuovere il fair play e favorirlo in tutte le circostanze;
- rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell'interesse dei calciatori e delle calciatrici;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- lodare e applaudire l'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da entrambi

- i genitori o dal legale rappresentante<sup>1</sup> ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni;
- consultare il delegato per la tutela dei minori per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l'allenatore e/o con un altro giovane calciatore o calciatrice;
  - informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
  - rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figli.

*Il presente elenco non è esaustivo o esclusivo. Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente dannosi nei riguardi dei minori.*

NOME E COGNOME

---

LUOGO E DATA

---

FIRMA

---

Documento aggiornato al 22 MAGGIO 2024

---

<sup>1</sup> Normativa di riferimento in tema di diritto all'immagine e alla riservatezza dei giovani atleti: GDPR n. 670/2016; d.lgs. n. 101/2018.



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

Via Campania, 47 • 00187 Roma

**FIGGC**  
ITALIA



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

FIGG

ITALIA



REGOLE DI COMPORTAMENTO  
PER ALLENATORI, DIRIGENTI  
E MEMBRI DELLO STAFF

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicate delle chiare Regole di comportamento che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi

Le regole di comportamento sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

Le regole di comportamento sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la sottoscrizione delle Regole si fanno propri i principi e i valori dell'organizzazione/della società facendosene ambasciatore e promotore.

Le regole di comportamento presenti in questa sezione sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun collaboratore o membro dello staff dovrebbe far propri. Nulla vieta che possano essere adottate Regole di comportamento che, partendo da quanto stabilito nei documenti ufficiali SGS, possano adattarsi ai diversi contesti e prevedere delle specifiche disposizioni che non contrastino con i valori SGS.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF

I destinatari delle presenti Regole di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a voi loro affidati.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare le Regole di comportamento, che accettano integralmente dopo aver preso visione.

Ogni presunta violazione delle Regole di comportamento deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dalla Policy per la tutela dei minori. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari delle presenti Regole di Comportamento si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori
- rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;

- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con calciatrici o calciatori di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei calciatori e delle calciatrici;
- lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- intessere relazioni proficue con i genitori dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente

- e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  - non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
  - segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei calciatori e delle calciatrici rivolgendosi al delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori.

*Il presente elenco non è esaustivo o esclusivo. Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente dannosi nei riguardi dei minori.*

NOME E COGNOME

---

LUOGO E DATA

---

FIRMA

---

Documento aggiornato al 22 MAGGIO 2024



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

Via Campania, 47 • 00187 Roma

**FIGGC**  
ITALIA



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

FIGGC  
ITALIA



REGOLE PER TRASFERTE /  
SPOSTAMENTI / LOGISTICA

## REGOLE PER TRASFERTE/SPOSTAMENTI/LOGISTICA

Viaggiare per disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre attività o eventi deve essere sicuro e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.

Accettando di prendere parte all'evento/all'attività è importante comprendere e concordare che:

- gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;
- gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
- i calciatori o le calciatrici non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio e, nel caso in cui non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato;
- nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice Etico, le Regole di comportamento e le disposizioni interne;
- in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. Dev'essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa *rooming list* che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
- è richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;
- La Federazione si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento;
- dopo il rientro in albergo, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete e agli altri ospiti;
- assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
- qualora fosse un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad accompagnare/riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la partenza/per lo svolgimento dell'attività è necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile identificare il soggetto incaricato.

Documento aggiornato al 22 MAGGIO 2024



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

Via Campania, 47 • 00187 Roma

**FIGGC**  
ITALIA



# TUTELA MINORI

## La Tutela di Bambini e Giovani nello Sport

**GUIDA TECNICA ALLA PARTITA PIÙ IMPORTANTE**

*Garantire A TUTTI la possibilità di giocare a calcio  
in un ambiente sicuro, positivo e competente*



# INDICE

## LE PREMESSE

- **Gli obiettivi di questo documento** 3
- **Profili di responsabilità: *la Tutela è un gioco di squadra*** 4
- ***Mission e Vision* del Settore Giovanile e Scolastico FIGC** 5

## I RIFERIMENTI TEORICI

### AREA GIURIDICO-REGOLAMENTARE

- **I Principali riferimenti normativi** 8
- **La Policy e le Regole di comportamento** 18
- **La Giustizia Sportiva e il Procedimento Disciplinare** 21
- **La Segnalazione: cosa, come, chi e quando** 27

### AREA PSICOLOGICO-RELAZIONALE

- **Inquadramento teorico** 32
- **Tipologie di Abuso** 32
- **Riconoscere i segnali di disagio** 35
- **Bullismo & Cyberbullismo** 36

Lo “Schema di Gioco Vincente”: *Insieme, si può* 42

RINGRAZIAMENTI 44

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA 45

*In questo documento viene utilizzato in modo sistematico il maschile inclusivo unicamente per evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi*



# LE PREMESSE

## Gli obiettivi di questo documento

La tutela dei bambini e dei giovani in ambito sportivo è un tema delicato, spesso ignorato o trattato in modo parziale, ovvero circoscritto ai soli casi di abuso più eclatanti.

**Il mondo dello sport rappresenta un luogo determinante per lo sviluppo psicofisico dei giovani e richiede l'adozione di azioni specifiche che consentano di renderlo un ambiente sicuro, protetto e gestito con competenza.**

Questo documento, che si affianca alla piattaforma <https://www.figc-tutelaminori.it> si pone i seguenti obiettivi:

- *Fare chiarezza su quali sono i comportamenti e le situazioni potenzialmente pericolosi e dannosi per il benessere e la crescita dei giovani calciatori*
- *Condividere strumenti, buone prassi e informazioni utili sul tema*
- *Stimolare la condivisione di premesse, definizioni e linguaggi univoci*
- *Diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

*La tutela di bambini e giovani è una responsabilità comune e condivisa: un impegno che ci coinvolge tutti in prima persona. Tale percorso deve partire da nuove consapevolezze e buone prassi condivise*

**In questa guida vengono approfondite informazioni che possono supportare tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di sport giovanile. In particolare, i delegati alla tutela dei minorenni dei Club del Territorio possono utilizzare queste nozioni per formare e informare gli altri adulti di riferimento (*dirigenti, tecnici, famigliari*).**



## Profili di Responsabilità: La Tutela è un Gioco di Squadra

Il grado di sviluppo e progresso di una società si misura nella sua capacità di promuovere e difendere i diritti di coloro che sono più fragili, indifesi e incapaci di tutelarsi autonomamente. Bambini e ragazzi rientrano in questa categoria: essi sono per definizione affidati alla cura e alla protezione degli adulti chiamati ad accompagnarli nel complesso compito di diventare grandi. **Il benessere di ogni bambina e di ogni bambino, nel senso più esteso del termine, deve essere sempre salvaguardato e garantito, in ogni ambito, compreso quello sportivo.** E anzi, i club giovanili, possono rappresentare un fondamentale **contesto di osservazione e vigilanza** in cui l'opportunità di cogliere eventuali segnali di sofferenza e di disagio è garantita dal contatto quotidiano e continuativo con i tesserati e i loro familiari.

**Per questo, tutti i professionisti a vario titolo coinvolti nella pratica giovanile e i familiari dei piccoli e giovani atleti, hanno la responsabilità, individuale e collettiva, di garantire e vigilare che i luoghi e i servizi di cui beneficiano siano sicuri, protetti e gestiti con competenza.**

La conoscenza delle buone prassi a tutela e protezione dei soggetti minori di età, la loro applicazione, la condivisione delle possibili implicazioni ed interpretazioni, si presentano, quindi, come **requisiti essenziali** per svolgere il proprio mandato con **serietà, responsabilità e competenza.**

Dobbiamo sempre tenere a mente che l'effettività dei diritti di bambini e ragazzi dipende in buona parte dalla capacità degli adulti di assumersi le responsabilità necessarie per la loro attuazione (*riconoscimento, promozione, tutela e protezione*).

Ognuno di noi, attraverso il proprio comportamento, ha sempre la possibilità di scegliere e agire promuovendo una cultura sportiva positiva, in campo e nella vita.

**Ma questo non basta.** L'invito è a superare la dimensione personale per incidere su quella sociale. Non è sufficiente agire comportamenti virtuosi in prima persona, occorre stimolare un approccio corretto anche negli altri, ovvero incarnare un **modello comportamentale proattivo.** Consapevoli che **siamo tutti interconnessi e parte attiva di un unico sistema,** siamo chiamati a stimolare **responsabilità di ruolo** in tutti i diversi attori del contesto sportivo giovanile attraverso azioni concrete. **Agire secondo le linee guida contenute in questo documento comporta l'assunzione di tale livello di responsabilità.**

# Mission e Vision del Settore Giovanile e Scolastico FIGC

“Tutela dei minorenni” è una definizione generica che comprende da un lato le **azioni preventive**, necessarie per ridurre al minimo le possibilità di danni o abusi, dall’altro tutte le **azioni di risposta/reazione** per garantire che, qualora dovessero sorgere problematiche o dovessero essere effettuate delle segnalazioni, le stesse vengano gestite in modo appropriato.

In questo ambito, il Settore Giovanile e Scolastico, intrecciando sempre più la propria esperienza col percorso tracciato dalla FIFA, dall’Uefa e da Terre des Hommes, ha messo in campo una estesa progettualità che vuole agire sia in ottica preventiva che di supporto attivo al Territorio.

Il programma dei lavori ha preso avvio nel 2020 attraverso la messa in atto delle prime azioni a fondamento dell’intero percorso: **la realizzazione di una policy, di regole di comportamento specifiche e di una piattaforma digitale dedicata al tema**. Ciò ha permesso la diffusione di strumenti gestionali costruiti ad hoc, corsi di formazione interattivi, contenuti formativi e informativi a disposizione di addetti ai lavori e non, un modulo di segnalazione.

Grazie a questo, **FIGC è stata la prima Federazione Italiana a dotarsi di un sistema strutturato nell’ambito della Tutela dei minori capace di agire lungo tre direzioni complementari:**

## 1) PREVENIRE

Giocare d'anticipo rispetto a possibili condizioni che potrebbero mettere a repentaglio il benessere dei giovani atleti. Garantire ambienti di apprendimento sicuri, stimolanti, positivi e professionali, attraverso la promozione e il presidio di corrette regolamentazioni e buone prassi a 360°

## 2) FORMARE

Sensibilizzare, formare, informare e coinvolgere attivamente tutti gli attori del sistema sportivo attraverso percorsi costruiti ad hoc sul tema

## 3) SUPPORTARE

Monitorare e supportare i Club Giovanili attraverso la messa a disposizione di una rete territoriale di staff multidisciplinari FIGC-SGS formati ad hoc

## 1) PREVENIRE

FIGC-SGS, da sempre, disciplina e organizza l'attività calcistica giovanile ri-disegnandola a 360° sulla base delle specifiche caratteristiche delle diverse fasce di età cui si rivolge:

1. dal punto di vista **tecnico-tattico**, ciò avviene attraverso la regolamentazione e promozione di modalità di gioco e proposte metodologiche che massimizzano coinvolgimento attivo, divertimento, qualità e quantità di esperienze di gioco;
2. dal punto di vista **organizzativo**, ciò avviene attraverso la promozione e il presidio di norme a garanzia della massima sicurezza fisica di tutti i partecipanti prima, durante e dopo la gara; la regolamentazione di opportune qualifiche professionali per i professionisti che compongono gli staff dei Club giovanili risponde all'esigenza di garantire ambienti di apprendimento competenti e di qualità;
3. dal punto di vista **psicologico e relazionale**, ciò avviene attraverso la promozione di stili di conduzione delle attività coerenti con gli obiettivi primari della pratica sportiva giovanile e il coinvolgimento attivo in percorsi di formazione e informazione di tutti gli adulti (*tecnici, dirigenti, familiari*).

## 2) FORMARE

Le attività di informazione e formazione in materia sono state realizzate su diversi livelli di contenuto ed approfondimento.

1. **Sensibilizzazione/formazione di base e trasversale:** dalla stagione 2022/23 è stato istituito il PROGETTO QUALIFICANTE "TUTELA MINORI" all'interno del sistema di Riconoscimento di Qualità dei Club giovanili. L'adesione a tale programma prevede l'attuazione e l'implementazione delle policy, delle regole di comportamento e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Oltre a questo, richiede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute nel C.U. preposto.  
Dal 2021 uno dei Workshop multidisciplinari del Programma di Sviluppo Territoriale "Evolution Programme" viene dedicato proprio al tema della Tutela dei Minorenni nello Sport: il taglio di questa proposta, che unisce contenuti informativi a proposte laboratoriali, ha preso avvio dalla necessità di fare sempre più squadra con genitori, famigliari e dirigenti dei Club Giovanili sul delicato tema in oggetto.
2. **Formazione specialistica e permanente:** FIGC-SGS, a partire dal 2020, ha avviato percorsi di formazione interna sempre più specifici sul tema della Tutela Minori nello sport. Per garantire maggior qualità a tali iniziative, si è avvalsa di professionisti e consulenti esterni qualificati che da anni lavorano in questo ambito e ha utilizzato metodologie didattiche di diversa natura (*diffusione e messa in rete di contenuti attraverso un sito web dedicato, percorsi di formazione a distanza, percorsi laboratoriali in presenza*).

La diffusione sempre più capillare di una cultura attenta ai bisogni dell'età evolutiva ed ai fenomeni di abuso e maltrattamento, nonché di capacità professionali tali da far fronte ai casi concreti sono le premesse fondamentali per rendere "operative" le linee guida contenute in questo documento.

### 3) SUPPORTARE

Grazie a questo programma sistemico di azioni, FIGC-SGS ha potuto dare forma ad una rete integrata di presidi che, in ogni Coordinamento Regionale, si occupano di Tutela dei Minori attraverso prassi chiare e uniformi su tutto il Territorio Nazionale.

Ogni staff regionale è guidato dal **Coordinatore SGS** e composto da **esperti di tutela minori in ambito giuridico-regolamentare** e specialisti sul medesimo tema per ciò che attiene gli **aspetti psico-pedagogici**. Tale rete è supportata dalla stessa struttura a livello Nazionale. Oltre a questo, nel corso del 2022 è stata istituzionalizzata una specifica Commissione Esperti Tutela Minori FIGC-SGS.

Questa struttura prevede che le segnalazioni inviate attraverso l'apposito modulo<sup>1</sup>, presente sulla piattaforma federale, vengano raccolte a livello centrale e da lì, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sempre rimanendo a supporto, classificate e, se del caso, affidate al Coordinamento Regionale di riferimento. Quando opportuno, ovvero in situazioni di particolare gravità, complessità e/o riservatezza, le segnalazioni vengono gestite esclusivamente a livello centrale.



<sup>1</sup> <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>



# TUTELA MINORI

## I RIFERIMENTI TEORICI

# AREA GIURIDICO-REGOLAMENTARE

## I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Nelle prossime pagine vengono presentati i **principali riferimenti normativi, internazionali e nazionali**, che sono stati emanati a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sportivo.

Avere consapevolezza delle regole giuridiche che disciplinano la materia, consente a tutti noi in quanto cittadini, di agire secondo scelte consapevoli e autodeterminate. Avere cognizione dei limiti che gli altri non possono valicare consente, d'altra parte, di predisporre misure adeguate a proteggere i propri diritti.



# I RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

<p>Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989)</p>	<p>Rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di <b>promozione e tutela dei diritti dell'infanzia</b>.</p> <p>Riconosce il <b>gioco come un diritto di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti</b></p>
<p>Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport (UNESCO, 1978)</p>	<p>È il documento internazionale di riferimento che <b>guida e incoraggia la partecipazione attiva e sicura</b> dei minori in campo sportivo. Sottolinea l'impegno comune nel contrastare tutte le <b>pratiche</b> che possono recare danni alle fasce più vulnerabili (<i>discriminazione, razzismo, omofobia, bullismo, doping, manipolazione, privazione di educazione, allenamento eccessivo, lo sfruttamento sessuale, tratta e la violenza</i>)</p>
<p>Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa</p>	<p>Mira a garantire un <b>ambiente sicuro e sano</b> nell'esercizio dell'attività fisica</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p>	<p>Riconosce il <b>diritto dei bambini alla protezione e alle cure</b> necessarie per il loro benessere, proteggendoli da ogni forma di discriminazione.</p>
<p>Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011</p>	<p>Stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in <b>materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali</b>. Introduce disposizioni intese a rafforzare la <b>prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime</b></p>
<p>Convenzione di Lanzarote (1° luglio 2010, ratificata dall'Italia con la Legge 1° ottobre 2012, n. 172)</p>	<p>È stato il primo strumento internazionale che ha considerato <b>gli abusi sessuali contro i bambini come reati</b>. La <b>segnalazione</b> diviene uno strumento importante per garantire una <b>tutela effettiva</b></p>
<p>Trattato di Lisbona (entrata in vigore nel 2009)</p>	<p>Rappresenta il <b>primo documento</b> che sancisce <b>competenza specifica dell'Unione Europea in materia di Sport</b>. L'UE si impegna nel promuovere un maggiore livello di equità e apertura nelle competizioni sportive e una migliore protezione dell'integrità morale e fisica degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.</p>
<p>Libro Bianco sullo sport (2007)</p>	<p>Rappresenta uno dei più importanti contributi della <b>Commissione europea</b> incentrata sul <b>ruolo dello sport nella vita quotidiana dei cittadini dell'UE</b>.</p> <p>Il lavoro della Commissione si è concentrato sul <b>ruolo sociale dello sport</b>, sulla sua dimensione economica e la sua organizzazione in Europa, proprio al fine di affrontare le nuove minacce e sfide emerse nell'ambito sportivo nella società europea</p>
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (2011)</p>	<p>Primo documento strategico in materia che illustra le proposte nel settore sportivo, già presentate dal Libro Bianco sullo Sport, evidenziando come <b>lo sport possa contribuire agli obiettivi della Strategia Europa 2020</b></p>
<p>Risoluzione sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2021-2024</p>	<p>Tale documento ha annoverato, tra le questioni chiave, <b>la tutela dell'integrità e dei valori dello sport</b>.</p> <p>Per un <b>ambiente sicuro nello sport</b>, il Piano di lavoro propone di <b>prevenire</b> le molestie, gli abusi e la violenza, comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di discriminazione</p>
<p>Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) del 24 giugno 2020. Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 24 luglio 2020. Strategia dell'UE per i diritti dei minori (2022-2027) "Diritti dei minori in azione: dall'implementazione continua all'innovazione congiunta" (23 febbraio 2022)</p>	<p>Iniziative europee volte a garantire alle vittime un <b>ambiente sicuro nel quale denunciare i reati</b>, attraverso l'istituzione di una rete di prevenzione e di contrasto a tutte le forme di violenza perpetrare in danno dei minori</p>
<p>Conclusioni sulla tutela dei minori nello sport del 2019</p>	<p>Il documento sottolinea l'esigenza di <b>cooperare</b> per <b>proteggere</b> effettivamente i <b>giovani atleti</b> nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori attraverso <i>"programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio, orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, verifiche sistematiche dei casellari giudiziari dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno"</i></p>
<p>Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia nel 2003)</p>	<p>Questo testo mira a garantire ai minori la possibilità di <b>esercitare i propri diritti e di esprimere la propria opinione nelle questioni che li riguardano</b>, facilitarne l'esercizio in modo tale che possano essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li coinvolgono dinanzi ad un'autorità giudiziaria</p>

Tabella 1: I riferimenti normativi internazionali

L'esercizio dell'attività sportiva svolge un ruolo fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo della personalità dei minori ed è espressione del loro diritto *“di dedicarsi al gioco ed attività ricreative”*, sancito dalla **Convenzione sui diritti del fanciullo**, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991.

Tuttavia, anche nell'ambito sportivo, non sono mancati sfortunatamente episodi di discriminazione, abuso, maltrattamento e violenza. Si è avvertita, allora, l'esigenza di tutelare i minori e garantire loro sicurezza e benessere. La stessa Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, all'**art. 19**, protegge il fanciullo *“contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento”*.

Il documento internazionale di riferimento che guida e incoraggia la partecipazione attiva e sicura dei minori in campo sportivo è la **Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport** adottata dall'UNESCO nel 1978. L'art. 9 di tale Carta mira a proteggere la dignità, i diritti e la salute nello sport, richiedendo alle parti interessate di eliminare dall'educazione fisica, dall'attività fisica e dallo sport le pratiche che limitano o rechino danni a chi vi prende parte, in particolare nelle fasce più vulnerabili della società, come i bambini e i giovani.

La **garanzia di un ambiente sicuro e sano** nell'esercizio dell'attività fisica è tra le esigenze maggiormente avvertite a livello europeo: la **Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa**, adottata nell'ambito della settima Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport (Rodi, 13-15 maggio 1992), annovera all'art. 1 tra i suoi scopi tanto quello di dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport quanto quello di proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive.

L'art. 24 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** riconosce che *“i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”*, mentre l'art. 21 vieta *“qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*.

Finalità comune è, dunque, quella di rispettare e tutelare i diritti, la dignità e i valori dei minori, per il loro benessere psico-fisico, proteggendoli da ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento o violenza che è fonte di pregiudizio per gli stessi.

La **lotta contro l'abuso e lo sfruttamento** sessuale dei minori è stata la priorità della **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio** del 13 dicembre 2011, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento

sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali e introduce, altresì, disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

La **Convenzione di Lanzarote**, entrata in vigore il 1° luglio 2010, ratificata dall'Italia con la Legge 1° ottobre 2012, n. 172, **è stato il primo strumento internazionale che ha considerato gli abusi sessuali contro i bambini come reati**. Muovendo dalla considerazione che ogni bambino ha diritto alle misure di protezione da parte della famiglia, della società e dello Stato rese necessarie dalla sua condizione di minore, la Convenzione, all'art. 12, esorta gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati firmatari a adottare le misure legislative o di altra natura necessarie sia per garantire che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno a determinate figure professionali che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per queste figure professionali, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale; sia per incoraggiare chiunque venga a conoscenza o sospetti in buona fede l'esistenza di episodi di sfruttamento o di abuso sessuale su un minore a segnalarli ai servizi competenti.

**La segnalazione è un passo importante per garantire una tutela effettiva.**

L'Unione europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica in materia di sport nel 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. L'**art. 6, lettera e) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** sancisce la competenza dell'UE a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri nel settore dell'istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. L'**art. 165 del TFUE** stabilisce, poi, che l'azione dell'Ue è intesa *“a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi”*.

Già nel 2007, la Commissione Europea aveva avviato un'iniziativa, il c.d. **Libro Bianco sullo sport**, volta a fornire *“un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore”*. Il lavoro della Commissione si è concentrato sul ruolo sociale dello sport, sulla sua dimensione economica e la sua organizzazione in Europa, proprio al fine di affrontare le nuove minacce e sfide emerse nell'ambito sportivo nella società europea. A seguito della elaborazione del Libro Bianco sullo sport, nel 2011 è stato pubblicato il primo documento strategico in materia, la **Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Sviluppare la dimensione europea dello sport”**, con cui sono state illustrate le proposte nel settore sportivo, già presentate dal Libro Bianco sullo Sport, evidenziando come lo sport possa contribuire agli obiettivi della Strategia Europa 2020. Successivamente, a partire dal 2011, l'Unione Europea si è dotata di diversi **piani triennali di lavoro per lo sport**, tutti concentrati su tre settori prioritari: integrità, valori sociali e aspetti economici dello sport.

Da ultimo, la **Risoluzione sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2021-2024** ha annoverato, tra le questioni chiave, la tutela dell'integrità e dei valori dello sport, richiamando in particolare il citato art. 165, paragrafo 2, TFUE. Per un ambiente sicuro nello sport, il Piano di lavoro propone di prevenire le molestie, gli abusi e la violenza, comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di discriminazione.

Tra le iniziative europee volte a garantire alle vittime un ambiente sicuro nel quale denunciare i reati, si richiamano la **Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)** del 24 giugno 2020 e la **Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori** del 24 luglio 2020. In particolare, in quest'ultimo documento, è rappresentato l'impegno della Commissione Europea all'istituzione di una rete di prevenzione che avvierebbe e sosterebbe campagne di sensibilizzazione per aiutare a informare i minori, i genitori, i prestatori di assistenza e gli educatori sui rischi e sui meccanismi e le procedure di prevenzione che sarebbero sviluppati con la rete: *“occorre svolgere attività di prevenzione presso le organizzazioni che lavorano con i minori (centri sportivi e club, istituti religiosi, servizi sanitari, scuole, doposcuola) per sensibilizzarle e informarle su come prevenire gli abusi, ad esempio fornendo formazione mirata e garantendo che dispongano di procedure adeguate e ricorrano al potere conferito loro dal diritto dell'UE di chiedere informazioni sui casellari giudiziari a livello transfrontaliero tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari”*. Anche la **Strategia dell'UE per i diritti dei minori (2022-2027) “Diritti dei minori in azione: dall'implementazione continua all'innovazione congiunta”** del 23 febbraio 2022 mira a combattere tutte le forme di violenza perpetrate a danno dei bambini, sia essa fisica o mentale, lesioni o abusi, negligenza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale. Tra le sfide affrontate dalla Strategia vi è proprio quella di arginare il rischio di violenza contro i bambini, presente in ogni contesto, anche nei luoghi in cui i bambini dovrebbero essere più al sicuro, come in famiglia e nella sua cerchia sociale, nelle scuole e durante le attività ricreative e sportive.

L'esigenza di proteggere effettivamente i giovani atleti è stata avvertita anche dal Consiglio e dai

*Affinché i minori di età possano vivere l'attività sportiva in modo positivo e crescere da atleti, la loro tutela nello sport è un presupposto fondamentale. Al tal fine, è richiesta la cooperazione di diversi settori, quali l'istruzione, la salute, i servizi sociali, la giustizia e di diversi attori, tra cui scuole, organizzazioni e club sportivi, famiglie, medici, allenatori sportivi, insegnanti e dirigenti sportivi*

rappresentati dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, i quali con le **Conclusioni sulla tutela dei minori nello sport del 2019**, hanno invitato gli Stati membri a *“cooperare con le organizzazioni sportive per mettere a punto misure per la tutela dei minori nello sport, ad esempio programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio nonché orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, comprese verifiche sistematiche dei casellari giudiziari dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno, nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori”*. Nella convinzione della necessità di garantire ai minori la possibilità di esercitare i propri diritti e di esprimere

la propria opinione nelle questioni che li riguardano, soprattutto nei procedimenti in materia di famiglia, la **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori** adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia nel 2003, mira a promuovere nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, a concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio in modo tale che possano essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Tra i diritti dei minori rientrano anche quello all'immagine e alla riservatezza. L'**art. 38 GDPR n. 670/2016** accorda una specifica protezione ai minori *“relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”*

## I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

<b>Art. 315-bis c.c.</b>	Articolo di grande importanza e modernità, rappresenta lo <b>“statuto” di diritti fondamentali e di doveri del figlio</b> . Stabilisce che <i>“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”</i>
<b>Legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013</b>	Riforma della filiazione. Il principio ispiratore è quello della <b>prevalenza dell'interesse del figlio</b> , specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. L'espressione <b>“potestà dei genitori”</b> viene sostituita con <b>“responsabilità genitoriale”</b>
<b>Art. 30 Cost.</b>	Sancisce il <b>dovere e il diritto dei genitori</b> di mantenere, istruire e educare i figli
<b>Legge n. 205/2017</b>	Definisce lo sport come una <b>“insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”</b> . Compito dei genitori e dei diversi soggetti coinvolti quello di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, <b>fonte di benessere e coesione sociale</b> , in un ambiente <b>sicuro</b> .
<b>Art. 5 legge n. 86/2019</b>	Delega il Governo a adottare decreti legislativi volti alla <b>tutela della salute e della sicurezza dei minori</b> e prevedere <b>obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive</b> atti a <b>rilevare e prevenire</b> eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione
<b>Art. 33 d.lgs. n. 36/2021</b>	In attuazione dell'art. 5 L. n. 86/2019, prevede, al sesto comma, che le società e associazioni sportive designino obbligatoriamente un <b>responsabile della protezione dei minori</b> , allo scopo della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi
<b>Art. 16 d.lgs. n. 39/2021</b>	In attuazione dell'art. 8 L. n. 86/2019, prevede che vengano adottati <b>modelli organizzativi e di controllo</b> dell'attività sportiva e dei <b>codici di condotta</b> a tutela dei minori e per la <b>prevenzione</b> delle molestie, della violenza e di ogni altra forma di discriminazione.
<b>Art. 33 Cost.</b>	<b>Il nuovo comma dell'art. 33 della Costituzione Italiana</b> introduce quanto segue: <i>«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»</i> , così riconoscendo a livello costituzionale il valore dello sport

Tabella 2: I riferimenti normativi nazionali

La normativa nazionale in materia di tutela dei minori ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione a fronte della sempre più avvertita esigenza di consentire ai bambini di sviluppare la propria **personalità** e di costituire un assetto normativo a loro tutela, in modo tale che venissero riconosciuti come **titolari di diritti soggettivi** e non come meri oggetti di protezione.

Il principio informatore della normativa a tutela del fanciullo è quello del “*best interest of the child*”, sancito da numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali, come ad esempio dall’art. 3 par. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo o dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale principio garantisce che il superiore interesse del minore venga preso in considerazione come interesse preminente in tutte le decisioni che possono coinvolgerlo.

Tuttavia, nessuna disposizione fornisce una definizione del “superiore interesse del minore”, sicché è compito dell’interprete riempire di contenuto tale formula tenendo presente che gli interessi del fanciullo sono molteplici e variano da caso a caso.

In via generale, nella tutela del prevalente interesse del minore si deve far riferimento ai suoi concreti bisogni affettivi e educativi al fine di permettergli uno sviluppo armonico psichico, fisico e razionale.

L’**art. 315-bis c.c.**, che si configura come un vero e proprio “statuto” di diritti fondamentali e di doveri del figlio, stabilisce che *“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”*.

In conformità a quanto sancito dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è stato codificato anche il **diritto del minore ad essere ascoltato** in tutte le procedure che lo riguardano, ove abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento. L’ascolto è uno strumento che consente di dar voce al minore, permettendogli di esprimere la propria opinione e i propri bisogni in ogni questione che lo interessa.

La mutata considerazione **del minore da oggetto di tutela a soggetto titolare di diritti** ha comportato un’inversione di rotta anche nel rapporto genitori-figli. Tra le novità più significative introdotte dalla riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) vi è il ricorso alla locuzione di **“responsabilità genitoriale”** in luogo di quella di “potestà dei genitori”. Non si tratta di un mutamento soltanto terminologico, in quanto l’utilizzo di tale nuova nozione rappresenta proprio la volontà del legislatore di abbandonare la tradizionale configurazione autoritaria e gerarchica del rapporto genitori-figli, **elevando l’interesse del figlio a interesse preminente all’interno del nucleo familiare**.

La responsabilità genitoriale, in difetto di diversi provvedimenti, è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Il dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli, sancito anche a livello costituzionale dall’**art. 30 Cost.**, si traduce dunque in un’assunzione di responsabilità comprensiva di varie funzioni.

Lo sport è stato definito dalla **Legge n. 205/2017** quale *“insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”* (art. 1, comma 369, lett. e) e, al contempo, ne è stato incentivato

l'avviamento da parte *“delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport”* (art. 1, comma 369, lett. a). Su tale scia, la legge di bilancio 2022 ha previsto l'introduzione nella scuola primaria dell'insegnamento dell'educazione motoria, al fine di *“promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona”*.

È, dunque, compito dei genitori e dei diversi soggetti coinvolti consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, fonte di benessere e coesione sociale, in un ambiente sicuro.

Tutelare i minori nello sport significa anche proteggerli da danni, abusi, violenze, sfruttamento e abbandono, in modo tale che la partecipazione all'attività sportiva sia un'esperienza positiva.

Al fine di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel settore sportivo, il legislatore, con la **legge 8 agosto 2019 n. 86**, all'art. 5, comma 1, lett. d, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la **tutela della salute e della sicurezza dei minori** che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività; nonché ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti a carico delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI, prevedendo, tra i vari principi e criteri direttivi emanati, obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a **rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione** (art. 8, comma 2, lett. e).

In attuazione di ciò, è stato emanato innanzitutto il **d.lgs. n. 36/2021**, il cui art. 3, comma 2, lett. g) riporta l'obiettivo di *“proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori”*. In particolare, l'art. 33, d.lgs. n. 36/2021 è dedicato proprio alla **sicurezza dei minori** (oltre che dei lavoratori sportivi), prevedendo al sesto comma, la **necessaria designazione, presso ogni società o associazione sportiva, di un responsabile della protezione dei minori** ai fini della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi; e al settimo comma, invece, richiamando la normativa comunitaria relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minore.

Anche l'**art. 16**, rubricato *“Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”*, del **decreto legislativo n. 39/2021** ha previsto che i vari Enti del settore sportivo adottino - sulla scorta delle linee guida predisposte dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva e dalle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI - **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva** e dei **codici di condotta** a tutela dei minori e per la **prevenzione** delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista **dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198** o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In definitiva, risulta opportuno attuare delle

procedure di salvaguardia che scongiurino il pericolo e il rischio che i minori subiscano **danni psicofisici** durante lo svolgimento dell'attività sportiva e che consentano, in tale contesto, l'ascolto e il trattamento degli stessi in modo equo e rispettoso.

Ulteriore misura a tutela del benessere dei piccoli e giovani atleti riguarda l'estensione da parte della FIGC dell'**obbligatorietà della richiesta del certificato del casellario giudiziale**, prevista dall'art. dall'art. 25-bis d.p.r. n. 313/2002 (introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 39/2014, richiamato a sua volta dall'art. 33, comma 7, d.lgs. n. 36/2021) per tutti coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al **Responsabile della Protezione dei Minori**, da designare ai sensi del richiamato art. 33. Comma 6, d.lgs. n. 36/2021. Questo rende possibile verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive.

Nelle **Carte Costituzionali** di diversi Stati dell'Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria) sono presenti disposizioni finalizzate alla promozione dello sport. Di recente, anche in Italia sono stati avanzati diversi disegni di legge volti a introdurre un **riconoscimento costituzionale** al valore dello sport. Il **20 settembre 2023** la Camera ha approvato la **proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 33 della Costituzione Italiana** (atto n. 715-B), introducendo all'art. 33 Cost. il nuovo comma «*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*». Con questa azione, la legge fondamentale del nostro Stato riconosce ufficialmente il **valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme**: il valore educativo, in quanto lo sport è fondamentale per la crescita e la formazione della persona; il valore sociale, perché lo sport rappresenta spesso un'opportunità di coesione sociale e permette l'aggregazione a tutti i livelli; il valore per la salute, in quanto lo sport è fonte di benessere psicofisico, in grado di migliorare la condizione fisica e mentale dell'individuo.

*L'impegno della  
FEDERAZIONE  
ITALIANA GIUOCO  
CALCIO a supporto di  
tutte le azioni volte  
alla Tutela dei  
Minorenni in ambito  
sportivo*

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, sulla scorta del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (**Regolamento Safeguarding**) predisposto dal CONI, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, ha pubblicato le "**Linee Guida FIGC**"<sup>2</sup>. Attraverso questo documento, la FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno

<sup>2</sup> <https://www.figc.it/media/210673/87-linee-guida-figc-per-le-politiche-di-safeguarding.pdf>

sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele. Tutte le Società affiliate hanno l'obbligo, **entro 12 mesi dalla pubblicazione del Comunicato**, e, dunque, entro il 31 agosto 2024, di predisporre un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva oltre che codici di condotta conformi alle citate Linee Guida.

Ulteriore ambito attenzionato con cura dalla FIGC riguarda la **regolamentazione dei trasferimenti internazionali e del tesseramento di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta**. Tale materia viene affrontata a livello internazionale dall'**Art. 19 del Regolamento FIFA (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, Art.19<sup>3</sup>)**.

**La FIGC è stata la prima Federazione a sottolineare come la regolamentazione di questi aspetti sia uno dei caposaldi della tutela dei giovani in ambito sportivo**, soprattutto per quanto riguarda il mondo calcistico professionistico a livello giovanile.

---

<sup>3</sup><https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwJmHpVGpjgVlljXckMwFzqCQb?compose=new&projector=1&messagePartId=0.1>

## LA POLICY E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

La F.I.G.C., per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico, in stretta collaborazione con la UEFA e con Terre Des Hommes, ha elaborato una **Policy per la tutela dei minori**.

Tale documento, **reperibile sul sito federale**<sup>4</sup>, rappresenta il complesso dei principi fondamentali volti a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

La policy FIGC fa parte di un più ampio **kit di strumenti**<sup>5</sup> che comprende linee guida, modelli, materiali di approfondimento, regole di comportamento e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di sostenere i Coordinamenti Regionali FIGC-SGS, i Club e tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

La continua attenzione per la salvaguardia dei minorenni e l'impegno per la **riduzione dei relativi rischi** dovrebbe essere insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell'ambito del calcio giovanile: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

Con l'introduzione della policy si è cercato di fornire uno strumento completo ed esaustivo. Data la complessità della tematica, è però possibile che vi siano delle casistiche non direttamente trattate nel documento che possono verificarsi nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi. In tali situazioni, i valori e i principi della policy, che mettono sempre in primo piano l'interesse superiore del minorenne, dovrebbero ispirare e guidare azioni e decisioni.

Coerentemente con quanto previsto dalla UEFA, **cinque gli obiettivi** o le **aree di intervento** che sottostanno all'assunzione di strumenti specifici volti a garantire la salvaguardia dei minorenni nello sport:

- 1) **Diffondere** le basi per un intervento nell'ambito della tutela dei minori attraverso l'implementazione di una Policy;
- 2) **Garantire** lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure sempre più efficaci;
- 3) **Sensibilizzare e formare** sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori;
- 4) **Fare gioco di squadra** per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli;
- 5) **Misurare**, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

<sup>4</sup> <https://www.figc-tutelaminori.it/chi-siamo/#policy>

<sup>5</sup> <https://www.figc-tutelaminori.it/strumenti/>

Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione di tutte le misure a tutela dei minori che per un più completo e diffuso rispetto dei valori che la pratica sportiva giovanile deve incarnare.

Tutti i soggetti coinvolti, i Club giovanili affiliati a FIGC, i relativi tesserati, i collaboratori FIGC-SGS e tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, si impegnano a adottare e rispettare la policy. Nello specifico, le Società affiliate sono incoraggiate e supportate ad implementare tutti gli strumenti messi a disposizione, adattando procedure e contenuti alle diverse realtà territoriali. Si ricorda, inoltre, che le Società affiliate hanno l'obbligo entro il 31 agosto 2024 di predisporre un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

**La policy adottata da SGS prevede, per le buone prassi:**

- **Designazione del Delegato alla Tutela dei Minori in capo al Club e interno alla struttura societaria**

Tutte le Società affiliate saranno incoraggiate a designare un proprio Delegato per la tutela dei minori debitamente formato su tali temi, che funga da raccordo con la struttura regionale e nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche. Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.

- **Iter di selezione degli operatori sportivi**

Sono introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli Staff delle Società affiliate, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con i minori. Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre- e post-selezione e inserimento. La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche quelli relativi alla selezione stessa. Tali informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

- **Redazione di Regole di comportamento**

A tutte le attività che coinvolgano minori dovranno essere applicate chiare Regole di comportamento che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi. Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere le regole di comportamento che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento. SGS incoraggia le Società affiliate ad adottare e sottoscrivere le regole di comportamento quale strumento per la tutela dei

minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito. Tutte le violazioni delle regole di comportamento dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato Società). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica. Le regole di comportamento potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le sanzioni comminate in caso di violazioni delle regole di comportamento si aggiungono a eventuali sanzioni disposte dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

- **Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività**

In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, è preferibile che le attività con bambini e ragazzi si svolgano in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto. Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.

- **Valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori. La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività. Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato. Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rimanda ai contenuti pubblicati sul sito [www.figc-tutelaminori.it](http://www.figc-tutelaminori.it), sotto la voce **“Strumenti”**, nel quale sono presenti altresì un modello standard di policy, regole di comportamento, procedure di selezione più sicure e valutazione dei rischi

# LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

*Nello sport esiste un sistema di giustizia autonomo che serve a regolare l'attività di atleti, società e federazioni e a gestire le controversie.*

*Quando si parla di **giustizia sportiva** si intende quindi l'insieme di norme, organi e procedimenti su cui è basato questo sistema, che ha l'obiettivo di sanzionare le infrazioni commesse nell'ambito sportivo, senza che debba intervenire la giustizia ordinaria*

In molte circostanze, i tesserati e le società affiliate dimostrano di non avere precisa contezza dei comportamenti da assumere in caso di conoscenza di atti o comportamenti che possano integrare fattispecie di rilevanza disciplinare.

In primo luogo, pertanto, è di fondamentale rilevanza evidenziare che ai sensi **dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascun tesserato ha il dovere di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.** Tali principi costituiscono la stessa essenza del fenomeno sportivo, ispirati agli ideali della carta olimpica, che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento settoriale sportivo (*atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e società*) l'assunzione di comportamenti improntati al **rispetto reciproco, alla sportività ed al presidio, in qualsiasi**

**situazione, delle regole che assicurano il corretto svolgimento delle attività sportive ed il corretto agire nell'ambito sportivo inteso nel senso più ampio possibile.** Ciò determina l'obbligo per i tesserati di mantenere comportamenti ispirati ai **principi di lealtà probità e correttezza anche al di fuori delle manifestazioni sportive strettamente intese;** in altri termini, il rispetto delle norme dell'ordinamento settoriale sportivo, prima fra tutte quella che sancisce i tre principi cardine dello stesso, è dovuto da qualsiasi tesserato in qualsiasi ambito lo stesso si trovi ad operare ed entri in contatto con altri soggetti dell'ordinamento settoriale sportivo.

Per porre esempi specifici, il rispetto verso gli arbitri o gli avversari non cessa al momento del termine dell'incontro, ma perdura anche dopo, cosicché l'utilizzo **di messaggi o di social** per dileggiare od offendere coloro che hanno condiviso la disputa di una gara costituisce comportamento disciplinarmente rilevante che comporta l'irrogazione di una sanzione all'esito della celebrazione di un procedimento disciplinare. Di tale violazione, poi, non viene chiamato a rispondere soltanto l'autore del comportamento, ma anche la società per la

*In Italia il Comitato olimpico nazionale (CONI) ha emanato un **Codice della giustizia sportiva** valido per le federazioni di tutti gli sport, che possono approvare a loro volta un proprio **specifico codice dedicato alle singole discipline conforme alle norme generali***

quale lo stesso è tesserato a titolo di responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Per sottrarsi a tale responsabilità, **la società ha la possibilità di dimostrare di aver posto in essere tutti gli atti e comportamenti volti ad evitare che fattispecie quali quelle oggetto del procedimento si verifichino.**

In ossequio alle finalità di questo documento, che sono quelle di fornire uno strumento operativo immediato agli operatori, poi, senza approfondire in maniera tecnico giuridica i singoli elementi con trattazioni che per ogni singolo punto potrebbero essere estremamente articolate in ragione del livello di sviluppo che ha assunto il diritto sportivo negli ultimi anni, in questa sede appare importante fornire semplici indicazioni di comportamento su fattispecie generali.

## L'OBBLIGO DI DENUNCIA e la SEGNALAZIONE

In primo luogo, pertanto, non può non farsi riferimento alla posizione del soggetto tesserato o della società affiliata che viene a conoscenza di un atto o di un fatto che possa avere rilevanza disciplinare. Il Codice di Giustizia Sportiva impone un **obbligo di denuncia alla Procura Federale** soltanto nelle fattispecie di **illecito sportivo (art. 30, comma 7)** o di **violazione del divieto di effettuazione o raccolta di scommesse (art. 24, comma 5).**

In ossequio ai principi cardine di lealtà, probità e correttezza, oltre che l'obbligo che ciascun tesserato assume di collaborazione con gli organi di giustizia sportiva, il comportamento corretto da tenere nel caso di conoscenza di una fattispecie disciplinarmente rilevante, **è quello di effettuare una segnalazione alla Procura Federale nel più breve tempo possibile.**

La **tempestività della segnalazione**, poi, costituisce elemento molte volte essenziale per l'accertamento dei fatti, atteso che l'organo inquirente all'esito della ricezione della segnalazione provvede all'apertura nel termine massimo dei successi trenta giorni di un procedimento nell'ambito del quale viene svolta attività di indagine con i poteri propri dell'ordinamento settoriale sportivo; ovviamente la segnalazione di un fatto risalente nel tempo comporta maggiori difficoltà di accertamento correlate, molto spesso, alla memoria dei soggetti presenti o al loro diverso ruolo assunto nell'ambito dell'ambiente sportivo o, addirittura, al loro abbandono dell'attività.

**Non sussistono oneri di forma per la segnalazione dei fatti** alla Procura Federale, in quanto l'art. 118 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che tale Organo di Giustizia Sportiva assume la notizia senza specificare la forma, ma imponendo soltanto il limite della **inutilizzabilità ai fini dell'instaurazione del procedimento di una notizia anonima.**

## L'OBBLIGO DI COLLABORARE CON GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel corso del procedimento disciplinare sportivo, poi, come detto, **i tesserati hanno l'obbligo di collaborare con gli Organi di Giustizia Sportiva** e questo costituisce un canone di comportamento generale che deve essere proprio di ciascun tesserato e di qualsiasi società affiliata.

Esplicazione di tale canone generale, poi, è costituito per le società dall'obbligo di fornire alla Procura Federale tutti i documenti che la stessa dovesse richiedere in maniera tempestiva.

Il procedimento disciplinare sportivo, infatti, è caratterizzato in maniera molto pregnante dal requisito della **celerità**, che impone la definizione della fase inquirente nel termine di sessanta giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori quaranta e venti giorni soltanto a seguito di espresso provvedimento della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I.).

## L'OBBLIGO DI COMPARIZIONE

Ulteriore esplicazione di tale dovere generale, poi, è costituita dal disposto di cui **all'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva**, che prevede **l'obbligo per i tesserati di comparire dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva se convocati dagli stessi**.

E' bene specificare, sul punto, che l'obbligo sussiste per i tesserati sia in caso di convocazione da parte della Procura Federale nel corso dell'attività inquirente, sia nel caso la convocazione avvenga da parte di un altro Organo di Giustizia Sportiva in sede di celebrazione di un procedimento; la convocazione, così, può intervenire ad opera di un Tribunale Federale Territoriale, o di una Corte Sportiva Territoriale, come da parte del Tribunale Federale Nazionale e molto più raramente dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale o dalla Corte Federale di Appello.

La **mancata comparizione** a seguito della convocazione, senza giustificato motivo, costituisce specifica violazione disciplinare in relazione alla quale la Procura Federale esercita l'azione disciplinare chiedendo l'irrogazione di una sanzione.

La convocazione da parte della Procura Federale nella fase inquirente, poi, può avvenire con la specificazione che il tesserato è persona sottoposta alle indagini e, in tal caso, la stessa contiene anche l'avviso che lo stesso ha il diritto di farsi assistere in sede di audizione da una persona di propria fiducia. Tale possibilità, peraltro, sussiste anche nel caso in cui il tesserato venga ascoltato pur non essendo persona sottoposta alle indagini, con la sola differenza che in tale ultimo caso nella convocazione può non essere specificata la facoltà.

L'atteggiamento del tesserato in sede di audizione è anch'esso soggetto ai **principi di lealtà, probità e correttezza**, con la conseguenza che lo stesso dovrà rendere **dichiarazioni veritiere e non reticenti**, collaborando con l'organo inquirente ai fini della ricostruzione della verità; tale assunto che appare scontato, in realtà è particolarmente importante per l'ordinamento sportivo perché ha sostanzialmente ad oggetto la quintessenza dell'attività sportiva rivolta alla realizzazione della persona attraverso la pratica sportiva nel rispetto e per l'implementazione dei principi olimpici.

*La giustizia sportiva costituisce un elemento essenziale e fondamentale dell'ordinamento sportivo, non solo a tutela dei diritti di tutti i soggetti che ne fanno parte, ma anche a salvaguardia dei principi sui quali si fonda l'intero sistema sportivo, quali la lealtà, la probità e la correttezza*

L'atteggiamento collaborativo del tesserato ascoltato nel caso di commissione da parte dello stesso di atti o comportamenti disciplinarmente rilevanti, poi, trova un espresso riconoscimento nello stesso **Codice di Giustizia Sportiva all'art. 128**, che prevede espressamente la possibilità per gli Organi di Giustizia Sportiva di **ridurre la sanzione nei confronti dei soggetti che abbiano ammesso la propria responsabilità ed abbiano collaborato per la scoperta o l'accertamento di violazioni disciplinari**; per l'ottenimento di tale riconoscimento, pertanto, non sarà sufficiente l'ammissione della propria responsabilità, ma occorrerà che il tesserato abbia **cooperato** con l'organo inquirente ai fini della ricostruzione veritiera e completa dei fatti.

Importante **obbligo** gravante in capo al tesserato che è stato ascoltato nel corso dell'attività inquirente, poi, è **quello di non rivelare a terzi il contenuto delle dichiarazioni rese, delle domande che sono state poste e delle circostanze delle quali si è avuta conoscenza**; il disposto del primo comma dell'**art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva**, infatti, è chiaro nel prevedere il divieto di *"dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso"*.

## IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Posti tali principi generali, con riguardo al comportamento da assumere nel caso di conoscenza di atti o fatti disciplinarmente rilevanti, oppure di instaurazione di un procedimento disciplinare nella sua fase inquirente, appare utile fornire elementi di sintesi anche nel caso in cui un tesserato possa assumere la veste di soggetto destinatario di Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

All'esito dello svolgimento dell'attività inquirente, infatti, il Procuratore Federale o il Procuratore Federale Interregionale notifica la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ai tesserati ed alle società nei confronti delle quali lo stesso intende esercitare l'azione disciplinare (**art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva**).

Tale atto, in particolare, contiene l'ipotesi di incolpazione dei tesserati e delle società affiliate ed anche l'indicazione degli atti posti a base della manifestazione di intenzione di esercizio dell'azione disciplinare.

Una volta ricevuto tale atto il tesserato o la società hanno la facoltà di richiedere la copia degli atti del procedimento, nonché l'ulteriore possibilità di chiedere di essere sentiti o di depositare una memoria. Tali facoltà sono esercitabili nell'ambito di termini specifici che sono indicati nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

In tale fase il tesserato o la società avvisati possono concludere con la Procura Federale un accordo (**art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva**) che preveda l'irrogazione di una sanzione ridotta fino alla metà; in tal caso l'ipotesi di accordo deve essere sottoposta al vaglio sia della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., che può formulare rilievi, sia del Presidente Federale che può a sua volta esprimere osservazioni, sentito il Consiglio Federale.

Una volta completato l'iter appena descritto, poi, l'accordo viene pubblicato in apposito Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e soltanto da quel momento acquista efficacia; l'eventuale sanzione inibitoria o di squalifica contenuta nell'accordo, pertanto, dovrà essere scontata a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Dalla stessa data, poi, decorre il termine di trenta giorni per l'esecuzione delle sanzioni, ivi incluso il versamento delle somme previste a titolo di ammenda; trascorso inutilmente il termine appena indicato, poi, l'accordo verrà dichiarato risolto e la Procura Federale procederà con il deferimento.

Decorsi i termini previsti dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, poi, nel caso in cui non siano stati acquisiti al procedimento elementi tali da escludere che i soggetti o le società avvisate abbiano posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nelle ipotesi di incolpazione, il Procuratore Federale o il Procuratore Federale Interregionale eserciterà l'azione disciplinare con la notifica dell'atto di deferimento (**art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva**).

Con tale atto vengono esplicitate le motivazioni dell'esercizio dell'azione disciplinare e quelli che erano le ipotesi di incolpazione divengono i capi di incolpazione dei quali i soggetti deferiti sono chiamati a rispondere dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva, che potrà essere il Tribunale Federale Nazionale oppure uno dei Tribunali Federali Territoriali.

In tale sede **i soggetti deferiti hanno pieni diritti di difesa, possono farsi assistere da persona di fiducia, possono partecipare alle riunioni dell'Organo Giudicante rendendo dichiarazioni, possono depositare memorie difensive e documenti, così come hanno facoltà di indicare mezzi istruttori.**

In tale sede, inoltre, ai soggetti deferiti è concessa dal Codice di Giustizia Sportiva l'ulteriore facoltà di definire con la Procura Federale un accordo (**art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva**) che preveda una diminuzione della sanzione fino ad un terzo (*con trattamento premiale inferiore rispetto a quello dell'accordo definito dopo la notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini*).

In questo caso l'accordo verrà sottoposto al vaglio dell'Organo di Giustizia Sportiva competente a decidere sul deferimento proposto, il quale dovrà verificare la corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione o gli impegni indicati; in caso di vaglio positivo, poi, lo stesso Organo Giudicante dichiara l'efficacia dell'accordo con apposita decisione.

Da ultimo, poi, appare opportuno evidenziare, al fine di fornire un quadro di massima completo dell'iter del procedimento disciplinare, che in caso di pronuncia che la Procura Federale o il soggetto deferito non ritenga rispondente alla propria posizione è consentita la proposizione di **reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello**.

*Il breve excursus fatto vale a delineare un quadro di massima ai soggetti tesserati ed alle società, nell'intento di fornire elementi di conoscenza di base che non sono connotati o strettamente legati allo svolgimento dell'attività sportiva, ma che costituiscono uno strumento a tutela della regolarità delle competizioni e della correttezza dei comportamenti, elementi imprescindibili per il perseguimento dei fini ai quali l'attività sportiva, soprattutto giovanile, aspira.*



## LA SEGNALAZIONE: COSA, COME, CHI E QUANDO

FIGC prevede, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, un sistema che consente di registrare ed analizzare le segnalazioni di maltrattamento, violenza, abuso e sfruttamento di minori.

La **segnalazione** è il primo passo necessario per la costruzione di un'efficiente procedura di controllo e gestione delle problematiche relative alla tutela del minore, che consente di contribuire fattivamente alla protezione dei giovani sportivi.

La procedura di segnalazione è volta a salvaguardare i minori, ovvero dare comunicazione circa situazioni di pregiudizio per gli stessi, affinché gli organi preposti possano fornire una risposta tempestiva e adeguata. **Può essere attuata da chiunque sia stato vittima o sia venuto a conoscenza di situazioni di pericolo, di violazioni delle Regole di comportamento, di maltrattamenti o di abusi verificatisi nello svolgimento dell'attività sportiva.** È importante che venga fatta **in buona fede**, evitando di basarsi su meri sospetti o voci, e deve essere il più possibile **circostanziata** per consentire agli organi preposti di effettuare le dovute verifiche e approfondimenti. La segnalazione non presuppone necessariamente una conoscenza esaustiva della situazione, ma deve riferire gli elementi che sono stati individuati e che fanno fondatamente ritenere che sussistano le condizioni di pregiudizio per il minore.

Al fine di tutelare i giovani atleti, FIGC si impegna a rispettare, nel procedimento di segnalazione, i seguenti principi guida:

### Sicurezza e benessere del minore

**La sicurezza ed il benessere del minore sono prioritari.** Nessun minore deve essere messo a rischio dall'azione che si decide di intraprendere. Il superiore interesse del minore sarà perseguito in modo coerente durante tutto il processo di segnalazione, di analisi e di gestione del caso.

### Professionalità e riservatezza durante tutto il processo

**Tutte le segnalazioni sono trattate in modo professionale, confidenziale e veloce.** FIGC si impegna a trattare con la massima serietà ogni preoccupazione e segnalazione e assicurerà a tutte le parti coinvolte un trattamento appropriato.

Professionalità e riservatezza andranno assicurate in ogni fase, dalla segnalazione, alla registrazione dei dati in modo sicuro, alla gestione del caso e all'applicazione di eventuali misure disciplinari

### Rispetto di tutte le parti coinvolte

Ogni membro del personale che dovesse intenzionalmente segnalare in modo non veritiero un maltrattamento o abuso, potrà incorrere in misure disciplinari.

Tutti gli interessati, tra i quali la persona accusata del fatto, devono essere trattati per l'intera durata del processo con rispetto, dignità e sensibilità. La persona sospettata o accusata deve essere informata appena possibile dell'apertura di una procedura interna a suo carico e tenuta sempre aggiornata, a meno che non si ricevano indicazioni diverse dalle Forze dell'Ordine, dall'Autorità Giudiziaria o si valuti che non sia nel superiore interesse del minore farlo.

### Diffusione e messa a conoscenza delle procedure di segnalazione

I giovani atleti, così come le famiglie e gli operatori sportivi, saranno messi a conoscenza delle procedure per segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso, maltrattamento e sfruttamento.

### Utilizzo delle buone prassi nella ricezione di una notizia di sospetto abuso e nella sua segnalazione

Ascoltare e raccogliere una testimonianza, in particolar modo da parte di un minore, è un processo delicato che richiede attenzione, rispetto di alcune regole fondamentali, professionalità e formazione specifica. Parte cruciale del processo di segnalazione è la **registrazione e comunicazione del sospetto abuso su un minore**: riportare le informazioni essenziali, in modo preciso e immediato, permette di attivare un'analisi efficace e rapida.

Con la sottoscrizione delle **Regole di comportamento per allenatori, dirigenti e membri dello staff**, tali soggetti si impegnano a segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei giovani atleti, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori. **Tale impegno, pur non rappresentando un obbligo giuridico, non è privo di conseguenze nel caso di omessa segnalazione.** Infatti, la violazione delle Regole di comportamento potrebbe dar luogo a sanzioni che vanno dall'ammonizione verbale alla sospensione e alla cessazione della collaborazione.

Da tale segnalazione va distinto l'obbligo di referto o di denuncia degli esercenti una professione sanitaria, come lo **psicologo**, la cui violazione comporta invece responsabilità penali (**artt. 361, 362 e 365 c.p.**). Lo psicologo che lavora nell'ambito privato non ha sempre l'obbligo di referto o denuncia, tranne nei casi di delitti procedibili d'ufficio; tuttavia, è sempre chiamato ad agire con massima attenzione e nell'interesse prioritario dei minori.

Il referto, nell'ambito della professione sanitaria, si redige quando riguarda la persona assistita per una qualsiasi notizia di reato procedibile d'ufficio, ovvero un grave reato per cui, appresa la notizia da parte dell'Autorità Giudiziaria, si procede senza la necessità che la persona offesa sporga querela. Gli psicologi che operano come libero-professionisti presso i Club del Territorio, laddove entrassero **in diretto** possesso di informazioni o notizie relative a qualsiasi forma di abuso o maltrattamento, non hanno obbligo di referto quando tale azione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Tuttavia, sia in caso di referto che di denuncia, sono chiamati a valutare con attenzione la

necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi<sup>6</sup>.

In termini generali, nei casi in cui la segnalazione riguardi situazioni di **urgenza “oggettiva”** (*casi in cui il minore necessita di una tempestiva azione protettiva in quanto è in pericolo la sua incolumità*), è sempre importante agire nella tutela dei giovani atleti, ovvero garantire la riservatezza massima di tutte le parti coinvolte.

Da qui, è importante che le seguenti indicazioni siano condivise in modo opportuno tra tutti gli addetti ai lavori e ai famigliari interessati.

COSA NON FARE	COSA FARE
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>informare direttamente la famiglia</b> quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (<i>segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento di sospetta origine intra-familiare</i>)</li><li>- <b>informare direttamente la persona</b> indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e chiedere chiarimenti</li><li>- <b>indagare sulla veridicità dei fatti</b> e porre domande al minore o alla persona indicata dal minore, ovvero ad altri atleti/allenatori/dirigenti/genitori, poiché ciò potrebbe inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alle Autorità preposte.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>rivolgersi al Delegato alla Tutela dei Minorenni</b>, laddove il Club ne sia provvisto</li><li>- <b>segnalare tempestivamente</b> qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età attraverso l'apposito modulo all'indirizzo: <a href="https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/">https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/</a></li><li>- <b>contattare tempestivamente la polizia o l'agenzia per la protezione dei minori</b> laddove un minore sia in pericolo e la possibilità che subisca un danno o una lesione è imminente. Anche in questi casi, il Team SGS Tutela dei Minori è a supporto per indicazioni e sostegno</li></ul>

Infine, si sottolinea che ogni Società del Territorio che aspiri ad ottenere e mantenere il riconoscimento FIGC-SGS di 3° Livello di Qualità dei Club Giovanili, deve nominare un **Delegato alla Tutela dei Minori** interno allo staff. Si tratta di un **professionista specializzato e debitamente formato** dal Delegato Giuridico-regolamentare e dallo Psicologo del Coordinamento FIGC-SGS di appartenenza. Si tratta di una risorsa cui allenatori, dirigenti, familiari e atleti possono prontamente fare riferimento a fronte di una situazione di possibile pregiudizio per ricevere supporto e indicazioni sui passaggi più opportuni da fare (**formulazione della segnalazione, compresa**).

<sup>6</sup> Vedasi l'Art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani: "Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi"

Tabella 3: La Segnalazione

LA SEGNALAZIONE	
<b>COSA</b>	<p>Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età. Nella segnalazione occorre esporre <b>in forma chiara, circostanziata e sintetica</b> gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto. Evitare giudizi circa la presunta veridicità dei fatti esposti: tali valutazioni vanno lasciate alla competenza delle Autorità preposte.</p> <p><b>La piattaforma gestita da F.I.G.C. è stata appositamente realizzata per raccogliere le segnalazioni circa violazioni delle Regole di comportamento, maltrattamenti o abusi, verificatisi nei contesti sportivi</b></p>
<b>COME</b>	<p>Lo strumento principe per inviare una segnalazione è costituito dall'apposito modulo dedicato e reperibile <b>sul portale della F.I.G.C. all'indirizzo <a href="http://Segnalazioni-FIGC-TutelaMinori(figc-tutelaminori.it">Segnalazioni – FIGC – Tutela Minori (figc-tutelaminori.it)</a></b></p> <p>Il segnalante avrà a disposizione un menù intuitivo e di facile compilazione. Indichiamo qui alcune informazioni salienti che rendono la procedura circostanziata e utile ai fini preposti:</p> <p><b>Indicazioni sul minore/i relativamente al quale vi è un sospetto di maltrattamento/abuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Contesto dell'osservazione o del racconto</b> <i>(luogo, spazio fisico in cui avviene il racconto; contesto relazionale /tipo di relazione tra segnalante e minore)</i></li> <li>- <b>Oggetto dell'osservazione/Modalità del racconto</b> <i>(le ragioni della segnalazione ed il/ i fatti: segnali di preoccupazione/ espressioni linguistiche e gestuali utilizzate dal minore)</i></li> <li>- <b>Periodo di osservazione di quanto riferito</b></li> </ul> <p><b>Indicazioni sul presunto abusante</b> <i>(nomi, soprannomi, caratteristiche fisiche, indicazioni sul vestiario)</i></p> <p><b>Eventuali altre generali informazioni sul minore già in possesso del segnalante</b></p> <p><b>Eventuali interventi attivati</b></p> <p>Le informazioni personali del segnalante verranno trattate ai sensi del Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018, recentemente modificato all'art. 9 del Capo IV dal Decreto Legge 139/2021 recante "<i>Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali</i>") e del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela della privacy e riservatezza dei dati, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia penale in caso di eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria ordinaria.</p> <p><b>Questo significa che la procedura tende a garantire la massima riservatezza nella gestione dei dati personali del segnalante relativamente ai fatti esposti</b></p>
<b>CHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Addetti ai lavori (<i>tutti</i>)</li> <li>• Genitori</li> <li>• Vittime (<i>anche se minorenni</i>)</li> </ul> <p><b><i>E chiunque altro assista o venga a conoscenza di una situazione di pericolo o pregiudizievole nei confronti di un atleta di minore età</i></b></p>
<b>QUANDO</b>	<p>Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età va segnalata <b>tempestivamente</b> per garantire la tutela e la sicurezza della stessa</p>



# TUTELA MINORI

I RIFERIMENTI TEORICI

## AREA PSICOLOGICO-RELAZIONALE



## INQUADRAMENTO TEORICO

Partire da una definizione chiara di che cosa si intende per abuso o maltrattamento è essenziale per poter sviluppare consapevolezze e linguaggi condivisi. La definizione a cui fa riferimento il presente lavoro è quella dell'Organizzazione mondiale della sanità<sup>7</sup>:

*“L’abuso o maltrattamento all’infanzia è costituito da tutte le forme di: maltrattamento fisico e/o psicologico, abuso sessuale, trascuratezza o trattamento trascurante, sfruttamento commerciale o di altro tipo, che hanno come conseguenza **un danno reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza, sviluppo o dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere**”.*

L’abuso è stato incluso all’interno dell’elenco delle patologie diagnosticabili dell’International Classification of Diseases (ICD), che comprende, in linea con la definizione dell’OMS, le medesime tipologie principali<sup>8</sup>.

## TIPOLOGIE DI ABUSO

In termini generali, maltrattamento e abuso nell’infanzia e nell’adolescenza possono concretizzarsi secondo due direzioni:

- **Condotta ATTIVA** (es. percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura)
- **Condotta OMISSIVA** (es. incuria, trascuratezza, abbandono)

Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più:

- *il maltrattamento resta **SOMMERSO***
- *il maltrattamento si **RIPETE** nel tempo*
- *la **RISPOSTA** di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale **RITARDA***
- *il vissuto traumatico resta **NON ELABORATO***
- *il **LEGAME** tra la vittima e il maltrattante è stretto e significativo*

---

<sup>7</sup> World Health Organization, World report on violence and health, Geneva, 2002

<sup>8</sup> Terre des Hommes, Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute pubblica. Indagine nazionale sull’attività diagnostica del fenomeno delle eccellenze ospedaliere di: Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia, 2016, p.VI-VII

I fenomeni di abuso non sono mai il prodotto di un singolo fattore, bensì si sviluppano dalla combinazione di più elementi a livello individuale, relazionale, comunitario e di società. **Quando avvengono nei contesti sportivi giovanili, le conseguenze sul benessere e sul percorso di crescita di piccoli e giovani atleti sono parimenti impattanti.** Essi possono provocare condizioni di estrema vulnerabilità emotiva e di confusione, che nel tempo possono associarsi ad una molteplicità di manifestazioni sintomatologiche. Tra le più frequenti: *stati di ansia, depressione, bassa autostima, regolazione emotiva compromessa, difficoltà relazionali, somatizzazioni, disturbi post-traumatici e dissociativi, disturbi della condotta e adozione di comportamenti a rischio.*

Di converso, tanto maggiori saranno i **fattori di protezione intra ed extrafamiliari**, il cui intreccio complessivo si somma alla dotazione di risorse individuali, tanto meno intensi e pervasivi saranno i danni causati dalle diverse forme di violenza. **La presenza di adulti in grado di “leggere” i segnali, fornire ascolto e supporto, può diminuire drasticamente gli esiti negativi delle esperienze sfavorevoli e costituire un fattore di resilienza decisivo.**

In ambito **sportivo** ritroviamo quattro forme principali di maltrattamento/abuso che vengono presentate nelle prossime pagine.



*“Le caratteristiche uniche dell'ambiente sportivo, compresi il rapporto allenatore-atleta, l'intensità della pratica sportiva in giovane età, le esigenze della competizione, il tempo trascorso sul campo o nelle palestre, le procedure di reclutamento dei giovani atleti e la distanza da casa o dall'ambiente scolastico, possono rappresentare dei fattori di rischio”*

(Fortier, Parent e Lessard, 2019)

TIPOLOGIA DI ABUSO NELLO SPORT	ESEMPI	SEGNALI
<p>Per <b>ABUSO FISICO</b> si intende qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggino lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Minacciare violenza fisica</i></li> <li>- <i>Picchiare, colpire, stratonare</i></li> <li>- <i>Mordere, soffocare</i></li> <li>- <i>Forzare a giocare anche se infortunato/a</i></li> <li>- <i>Incentivare atteggiamenti o gesti aggressivi nel corso di una partita, senza curarsi del rischio di infortunio o lesioni che i calciatori e i calciatrici potrebbero correre</i></li> </ul>	<p><b>FISICI:</b> bruciature da sigarette o ustioni, contusioni; ecchimosi (<i>frequenti nei bambini, inducono sospetto quando localizzate ad esempio all'addome o al torace</i>); morsi inferti da adulti; traumi cranici; fratture multiple; escoriazioni...</p> <p><b>COMPORTAMENTALI:</b> reattività esagerata; scoppi improvvisi d'ira; angoscia alla sola idea di essere ripresi; atteggiamento timoroso; rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con modalità distorte (es. <i>con aggressività</i>)</p>
<p>Per <b>NEGLIGENZA</b> si intende il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato</p> <p>Per <b>INCURIA</b> si intende la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Non dare al minore adeguato supporto medico</i></li> <li>- <i>Non fornire adeguate strutture, attrezzature e materiale di abbigliamento per lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva</i></li> <li>- <i>Supervisione assente o deficitaria</i></li> </ul>	<p><b>FISICI:</b> carie dentali non curate; vestiti inadeguati all'età, al sesso e alle stagioni; scarsa igiene; alimentazione non sana e sovrappeso; sviluppo psicomotorio ritardato; rallentamento della crescita</p> <p><b>COMPORTAMENTALI:</b> stanchezza; pigrizia, inibizione, tristezza; scarso rendimento; iperattività e disturbi dell'attenzione; attaccamento insicuro; inversione di ruolo in cui il minore assume il ruolo di adulto nei confronti dei propri genitori e/o dei fratelli più piccoli</p>
<p>Per <b>ABUSO PSICOLOGICO</b> si intende qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rimproverare insistentemente un minore definendolo "perdente", in gara o in allenamento</i></li> <li>- <i>Deridere un minore o fare battute inappropriate, coinvolgendo i compagni a ridere di lui</i></li> <li>- <i>Agire comportamenti inappropriati e violenti sugli spalti (insulti, minacce, aggressioni)</i></li> </ul>	<p><b>COMPORTAMENTALI:</b> atteggiamento da "vittima" o atteggiamento di provocazione e sfida; iperattività; personalità rigida e scarsa capacità di adattamento; abitudini improprie e stereotipate; autosvalutazioni e scarsa autostima; scarsa socievolezza; adultizzazione precoce; ansia nelle separazioni; tristezza, inibizione e assenza di slancio vitale</p>
<p>Per <b>MOLESTIA SESSUALE</b> si intende qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante</p> <p>Per <b>ABUSO SESSUALE</b> si intende qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Scattare foto di minori nudi mentre fanno la doccia</i></li> <li>- <i>Intraprendere una relazione sessuale con un minorenni</i></li> <li>- <i>Fare commenti inappropriati sull'aspetto fisico dei minori o con contenuti sessuali (molestie)</i></li> <li>- <i>Richiedere o forzare un contatto fisico non opportuno con e tra gli atleti</i></li> </ul>	<p><b>FISICI:</b> contusioni, graffi o altre lesioni (in particolare su seno, glutei, basso addome, cosce); difficoltà nella deambulazione o a stare seduti; infezioni ricorrenti alle vie urinarie</p> <p><b>COMPORTAMENTALI:</b> assenze prolungate e frequenti; umore negativo duraturo e pensieri suicidari; isolamento; stanchezza cronica; mancanza di fiducia, motivazione e/o interesse; scarsa autostima e continua svalutazione di sé; percezione corporea distorta; iperattività e aggressività inusuale; continue lamentele di malesseri fisici; comportamenti sessualizzati e discorsi legati al tema sessuale inadeguati all'età; difficoltà relazionali; autolesionismo o comportamenti distruttivi</p>

Tabella 4: Gli Abusi nello Sport

## RICONOSCERE I SEGNALI DI DISAGIO

È importante tenere presente che la valutazione di una qualsiasi situazione potenzialmente a rischio deve sempre essere di tipo **sistemico e multifattoriale**. In termini generali, non è sufficiente rilevare uno o due dei segnali indicati nella tabella per fare una diagnosi conclamata di abuso, maltrattamento o situazione a rischio: *un'osservazione attenta, competente e continuativa può favorire il riconoscimento del disagio eventualmente correlato a una condizione abusante*.

Ogni segnalazione, inviata tramite piattaforma federale o posta all'attenzione del Delegato alla Tutela Minori del Club, deve essere affrontata con **responsabilità** e con la consapevolezza che l'intensità e la tipologia di danno sui minori derivano dal bilancio tra i **fattori di rischio** e i **fattori di protezione**.

Per approfondire questa tematica, ovvero acquisire ulteriori informazioni su come **riconoscere, rispondere e segnalare le criticità** quando si è preoccupati per la sicurezza o il benessere del minore, si rimanda al Corso Introduttivo presente su piattaforma federale. Si tratta di un percorso interattivo di sensibilizzazione sulla tutela dei minori che fornisce a tutti gli adulti in gioco le prime nozioni su ciò che può essere classificato come abuso nel calcio e su come prevenire e gestire queste situazioni.

<https://www.figc-tutelaminori.it/courses/corso-generico-introduttivo/>



## BULLISMO & CYBERBULLISMO

**Bullismo**<sup>9</sup> è un termine che definisce i comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti nel tempo che bambini e/o ragazzi (i cosiddetti “bulli”) compiono nei confronti di un coetaneo (la cosiddetta “vittima”) che non è in grado di difendersi.

I primi studi sul bullismo risalgono agli anni '70 e sono stati condotti in ambito scolastico. La sempre maggior conoscenza del fenomeno ha portato a identificarne la diffusione anche in ambito sportivo, associativo e amicale. **In ambito sportivo**, definiamo **bullismo e cyberbullismo** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare potere o dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e volti ad intimidire o turbare un tesserato, determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento.

I criteri distintivi di questi fenomeni sono i seguenti:

- **intenzionalità**, intesa come la volontà di creare un danno, fisico o psicologico, alla vittima in assenza di una provocazione esplicita;
- **sistematicità**, in quanto la prevaricazione viene perpetrata regolarmente, è persistente e reiterata nel tempo;
- **squilibrio di potere tra bullo e vittima**, poiché il bullo è dotato di maggiore forza fisica, maggiori risorse materiali e/o sociali o sicurezza psicologica. L'asimmetria pone la vittima in una posizione d'inferiorità e impotenza, ovvero nell'incapacità difendersi.

Altri tre aspetti caratterizzanti il bullismo sono:

- l'atto aggressivo non è il risultato di una provocazione
- Il comportamento non è occasionale ma pianificato
- Il disequilibrio di forza tra bullo e vittima è rilevante

Il bullismo assume principalmente due conformazioni:

1. **bullismo diretto**: può essere fisico (*azioni aggressive come calci, pugni, schiaffi, spintoni, danneggiamento di oggetti o furto di beni personali della vittima*) oppure verbale (*azioni aggressive come derisioni, prese in giro, soprannomi denigranti e insulti*)
2. **bullismo indiretto o psicologico-relazionale**: si verifica quando la vittima viene danneggiata nelle sue relazioni soprattutto con la divulgazione di calunnie e/o dicerie, si trova ad essere esclusa e isolata dal gruppo

Il fenomeno del bullismo va oltre la dinamica della diade bullo-vittima. In molti casi, si possono infatti individuare altri attori coinvolti:

<sup>9</sup> Il termine deriva dalla parola inglese *bull*, che ha il significato di “toro”, da cui il verbo “*to bully*”, che l'Oxford Dictionary on-line traduce con “*cercare di danneggiare, intimidire o costringere (qualcuno percepito come vulnerabile)*”

- **gli assistenti del bullo:** prendono parte attiva nelle prevaricazioni pur mantenendo una posizione secondaria;
- **i sostenitori del bullo:** agiscono attraverso comportamenti quali risate, incitazioni e segnali di condivisione;
- **i difensori della vittima:** possono consolarla e star emotivamente vicini alla vittima piuttosto che cercare di contrastare apertamente il bullo
- **gli spettatori esterni:** rimangono neutrali senza prendere alcuna posizione, sono tuttavia spettatori della situazione. I testimoni possono avere un ruolo importante nella prevenzione e nell'interruzione del bullismo, se decidono di denunciare il fenomeno o di sostenere le vittime.

I ruoli assunti, in particolare quello di bullo, vittima e difensore **tendono a stabilizzarsi nel tempo. Per questo, possiamo definire il bullismo come un (grave) fenomeno di gruppo.**

Soprattutto durante l'adolescenza, ragazzi e ragazze sono naturalmente portati a ricercare nuovi punti di riferimento al di fuori della famiglia. In particolare, oltre a possibili figure adulte come insegnanti o allenatori, l'amicizia con i propri coetanei diventa uno dei valori fondanti attorno a cui ruotano alleanze, sfide, confronti e il gruppo rappresenta terreno e laboratorio sociale in cui sperimentarsi e costruire la propria identità personale. Quando si entra a far parte di un gruppo se ne condividono ideali, regole e valori, più facilmente si viene influenzati dalle norme e dalla pressione del gruppo, a prescindere dagli atteggiamenti e dalle convinzioni personali. Per questo, con maggior frequenza possono attivarsi meccanismi psicologici capaci di favorire una minore percezione di responsabilità personale, attivando, tra gli altri, fenomeni quali **disimpegno morale, dislocamento e diffusione di responsabilità** (Bandura, 1986<sup>10</sup>).

GLI 8 MECCANISMI DEL DISIMPEGNO MORALE, DEL DISLOCAMENTO e DELLA DIFFUSIONE DI RESPONSABILITÀ (Bandura, 1986)		
GIUSTIFICAZIONE MORALE	<i>"se lo è meritato, è un bugiardo"</i> <i>"è giusto usare la forza contro chi offende la tua famiglia"</i>	RIDEFINIZIONE DELLA CONDOTTA
ETICHETTAMENTO EUFEMISTICO	<i>"non l'ho picchiato, gli ho solo dato una spinta"</i> <i>"scherzavamo, stavamo solo giocando"</i>	
CONFRONTO VANTAGGIOSO	<i>"io gli ho rubato solo l'astuccio, niente rispetto a chi ruba motorini o somme di denaro"</i>	
DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	<i>"non è colpa mia, l'abbiamo fatto tutti insieme"</i> <i>"non sono stato solo io, c'erano anche degli altri"</i> <i>"io ho solo messo un like"</i>	RIDEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE
DISLOCAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	<i>"Simone mi ha detto di colpirlo"</i>	RIDEFINIZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL'AZIONE
DISTORSIONE DELLE CONSEGUENZE	<i>"non abbiamo fatto nulla di grave"</i>	
DEUMANIZZAZIONE DELLA VITTIMA	<i>"quello lì non vale nulla"</i> <i>"è un essere schifoso, merita di essere maltrattato"</i>	RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DELLA VITTIMA
ATTRIBUZIONE DI COLPE ALLA VITTIMA	<i>"è stato lui a provocarmi"</i> <i>"è stata lei a iniziare per prima"</i>	

<sup>10</sup> Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Pertanto, in un contesto in cui l'aggressività è diffusa, rinforzata e accettata all'interno del gruppo dei pari e le norme di gruppo sono favorevoli alla messa in atto delle prepotenze, più facilmente il bullo trova terreno per la messa in atto delle prevaricazioni e anche il compagno non aggressivo impara a giustificare la violenza o a usarla per raggiungere ciò che desidera.

## Il cyberbullismo e la violenza on-line

La diffusione crescente delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare di Internet, ha determinato la comparsa del fenomeno del **cyberbullismo**.

Secondo la legge n.71 del 29 Maggio 2017, per cyberbullismo si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

Bullismo e cyberbullismo presentano, dunque, le stesse caratteristiche in termini di funzionamento relazionale e numerose ricerche ci dicono che i due fenomeni sono strettamente intrecciati, in quanto la quasi totalità dei cyberbulli sono anche bulli e stesso vale per le vittime.

Nel cyberbullismo, le tecnologie vengono utilizzate per attuare prepotenze e atti di violenza che possono declinarsi in diverse tipologie:

- **Body shaming:** indica la pratica di offendere qualcuno o qualcuna per il suo aspetto fisico, ad esempio attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni, in genere diffusi tramite l'utilizzo del social media, spesso sistematici e persistenti. È una forma di violenza che sfrutta l'insicurezza corporea (*la sensazione di disagio o insoddisfazione riguardo al proprio aspetto fisico*) e assume sia le forme del bullismo/cyberbullismo che dell'hate speech
- **Cyberstalking:** versione online del reato di stalking, che mira a molestare, minacciare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail, social network, blog, chat, app di geolocalizzazione. Queste forme di violenza sono particolarmente intimidatorie e persistono a tal punto da terrorizzare la vittima, che inizia a temere per la propria incolumità fisica
- **Exclusion:** forma di bullismo indiretto, molto pesante, soprattutto se le vittime sono adolescenti, soggetti per i quali la costruzione della propria identità passa anche attraverso il senso di appartenenza al gruppo. Allontanandole intenzionalmente da un gruppo online, da una "lista di amici" o da una chat, il cyberbullo finisce per isolare le vittime. Bannare le persone da questi ambienti virtuali equivale a danneggiarne la popolarità che, nella definizione moderna, dipende non solo da relazioni amicali reali, ma anche dalla rete di contatti online
- **Flaming:** dall'inglese "*flame*", è una forma di cyberbullismo che usualmente avviene durante conversazioni in rete, videogiochi interattivi che prevedono chat tra giocatori, e punta a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari
- **Happy slapping o cyberbashing:** diffusione virtuale di materiale multimediale (video) ritraente la vittima mentre viene colpita da uno o più aggressori. Una volta pubblicato, il contenuto può assumere un carattere di "viralità", alimentando così la condivisione in rete

- **Harassment:** molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere
- **Impersonation:** assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa
- **Outing and trickery:** tra le varie forme di cyberbullismo, l'outing and trickery (in italiano "rivelazione e inganno") è quella che consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Il cyberbullo, ad esempio, diffonde confidenze spontanee (outing) o immagini riservate della vittima su chat o sms. A volte può anche accadere che il bullo convinca con l'inganno (trickery) la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta a esaudire le sue richieste
- **Denigration:** pubblicare pettegolezzi o dicerie online sulla vittima, con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali
- **Sexting:** inviare immagini sessualmente esplicite o di testi inerenti al sesso attraverso i mezzi informatici

Tali fenomeni sono pericolosi tanto quanto il **bullismo** "classico", se non di più, in quanto le tracce lasciate in rete difficilmente possono essere rimosse del tutto e le persone coinvolte come "spettatori" e potenziali sostenitori del bullo crescono esponenzialmente. Ad esempio, contenuti ingiuriosi o foto private non autorizzate possono permanere nel web anche a distanza di molti chilometri e molti anni, esponendo gravemente la vittima a umiliazioni e offese da parte dei bulli e dei loro aiutanti.

Nella tabella che segue, le principali differenze tra i due fenomeni.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolte persone della scuola (compagnia o squadra), solitamente conosciute.	Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute
La conoscenza degli episodi di bullismo circola all'interno di un territorio ristretto ( <i>classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo</i> )	Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo (effetto moltiplicatore di internet)
Le azioni possono accadere in tempi definiti: <i>pausa ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli spogliatoi, etc</i>	I materiali circolano in qualunque orario: <i>possono permanere sui siti a lungo (effetto moltiplicatore di internet)</i>
Limitazione del livello di disinibizione del "bullo", che dipende dalla dinamica di gruppo	Alto livello di disinibizione del "bullo" ( <i>i cyberbulli hanno ampia libertà' nel poter fare online ciò' che non potrebbero fare nella vita reale</i> )
Bisogno del bullo di rendersi "visibile" attraverso azioni reali sulla vittima	Il potere del bullo è accresciuto dall'invisibilità
Può vedere gli effetti sulla "vittima"	Non vede gli effetti
Il pubblico non interviene attivamente	Il pubblico può essere passivo o attivo ( <i>ad esempio attraverso i like, i commenti o le condivisioni</i> )
La forza fisica, o psicologica, denotano i bulli	Non è necessaria la forza fisica

## La diffusione del fenomeno

Le dimensioni del bullismo e cyberbullismo, così come le loro conseguenze, tendono a essere sottovalutate, soprattutto dal mondo degli adulti. Eppure, secondo i dati dell'Osservatorio Indifesa 2023, realizzato da *Terre des Hommes* e *OneDay*, bullismo e cyberbullismo sono esperienze con cui i ragazzi e le ragazze italiane convivono con **frequenza allarmante**.

**Il 47,7% dei 3.405 rispondenti, prevalentemente tra i 14 e 19 anni di età, afferma di essere stato vittima di bullismo o cyberbullismo, spesso in più tenera età.**

In una fase decisiva per la formazione della propria identità e del senso del sé, è soprattutto l'aspetto fisico a essere oggetto di scherno, con un 37% di intervistati che indica di essere stato oggetto. Seguono, ma a distanza, l'origine etnica (7%), l'orientamento sessuale (5%), la condizione economica (3%) e via via religione, identità di genere e disabilità.

Nella stessa fascia d'età, ben **il 50% dei rispondenti dichiara di aver assistito a violenze fisiche** e, in particolare, a **scherzi pesanti (38%) e aggressioni (19%)**. Ma non c'è solo la violenza fisica ad angustiare la GenZ perché spesso a far male è soprattutto quella psicologica ed emotiva. Anche qui i dati sono drammatici: il **48%** del campione afferma di aver assistito a **episodi di emarginazione ed esclusione** e il **38% ad umiliazioni pubbliche**.

Bullismo e cyberbullismo non riguardano, come accennato, solo la fascia degli adolescenti. Secondo i dati di Telefono Azzurro (2020), il 21,5% dei bambini e delle bambine **sotto i 10 anni** avrebbero subito una qualche forma di bullismo e cyberbullismo. Un fenomeno che anche la Polizia Postale sembrerebbe confermare con un allarme sull'aumento dei casi di Cyberbullismo sotto i 9 anni, fenomeno collegato, ovviamente, al sempre più precoce utilizzo dei device elettronici e all'ingresso sui social network ben prima dell'età consentita **(che in Italia è 14 anni, che è anche la soglia oltre la quale si diventa imputabili e pertanto, almeno parzialmente, responsabili delle proprie azioni anche da un punto di vista penale)**.

Le conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo, note in letteratura scientifica, sembrano essere ben chiare anche ai ragazzi e alle ragazze italiane. Il 38% dei rispondenti dell'Osservatorio Indifesa dichiara di aver provato una **perdita di autostima**, ma anche di **fiducia negli altri**; per il 21% la conseguenza principale è stato l'**isolamento e allontanamento** dai coetanei; sempre un 21% segnala invece **un peggioramento del rendimento scolastico** o, addirittura, il **desiderio di abbandonare la scuola**, con una risposta che potremmo comodamente traslare nel mondo dello sport. La lista delle conseguenze però non si esaurisce qui: **ansie sociali e attacchi di panico (19%)**, **disturbi alimentari (12%)**, **depressione (11%)** e **autolesionismo (8%)** chiudono un campionario che dovrebbe spingerci ad agire con tempestività, attenzione e competenza, imparando a raccogliere i segnali di disagio dei ragazzi e delle ragazze prima che possano comportare conseguenze drammatiche.

Competenza da affinare, quella dell'ascolto, anche perché solo il 5% dei ragazzi parla con gli adulti degli episodi di bullismo e cyberbullismo e ben **il 31,5% non ne parla con nessuno**, ivi compresi gli amici o i compagni di scuola o spogliatoio.

# Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo:

## IL RUOLO DEGLI ADULTI

Una delle sfide più complesse che gli adulti si trovano a fronteggiare quotidianamente è quella di sostenere e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Come veri equilibristi, hanno il compito di educarli e proteggerli, trasmettendo conoscenze ma anche limiti e regole; allo stesso tempo devono lasciar loro anche spazio di autonomia e movimento in cui possano sperimentarsi e crescere, mettersi in gioco.

Ogni adulto sa bene quanto questa esperienza comporti emozioni spesso contrastanti, impegno e responsabilità. Quattro le principali coordinate che possono svolgere il ruolo di bussola: **Educare, Ascoltare, Essere Curiosi, Fare Squadra.**

### EDUCARE

Sostenere la crescita dei piccoli e giovani atleti stimolando consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, responsabilità nelle scelte, comprensione e rispetto di regole chiare e condivise, vantaggi del collaborare assieme

#### Essere guida e modello:

i bambini apprendono non perchè gli adulti dicono loro cosa devono o non devono fare  
Apprendono osservando e imitando le loro figure di riferimento

### ASCOLTARE

Conoscere il mondo dei piccoli e giovani atleti è fondamentale per supportarli nel loro complesso percorso di crescita

Ogni cambiamento improvviso nel loro comportamento senza un motivo ragionevole, deve destare la nostra attenzione

Promuovere un dialogo costruttivo e non giudicante, dare loro fiducia quando raccontano episodi sgradevoli,

**Essere un punto di riferimento sempre!**

### ESSERE CURIOSI

Conoscere, mostrare curiosità, non demonizzare social, applicazioni, giochi, interessi

Questo atteggiamento permette una comunicazione più aperta, la possibilità di cogliere eventuali segnali di disagio, costituire un "porto sicuro"

### FARE SQUADRA


Collaborazione e confronto costruttivo, condivisione di difficoltà e buone prassi tra tutte le **agenzie educative**

Solo coordinando l'azione di tutti gli adulti, possiamo prevenire e sconfiggere bullismo, cyberbullismo e ogni forma di violenza

## Lo “SCHEMA DI GIOCO” vincente: *Insieme, si può!*

Collaborando, possiamo mettere assieme competenze, conoscenze, informazioni e risorse per raggiungere obiettivi comuni. Il risultato di una collaborazione ben riuscita è qualcosa che prima non esisteva: *soluzioni e idee nuove, condivisione di successi e difficoltà, sentirsi parte di un “noi”*. Cosa determina la vittoria di una squadra di calcio decisa da un goal risolutivo? L'azione combinata di tutti gli atleti che, giocando al massimo del proprio potenziale, fanno sì che ognuno possa esprimere al meglio il proprio ruolo.

La tutela dei piccoli e giovani atleti è una responsabilità comune e condivisa: un percorso che ci coinvolge tutti in prima persona, **la partita più importante da vincere. Insieme si può, se ognuno di noi fa la propria parte.**





# TUTELA MINORI

# RINGRAZIAMENTI



Come avviene durante una partita di calcio ben giocata, questa guida si è sviluppata a partire da un importante **lavoro di squadra** tra professionisti esperti nei propri settori di pertinenza.

Hanno contribuito alla sua realizzazione:

**Cristiana CAPELLI** – Ufficio Tutela Giovani Tesserati FIGC-SGS

**Sabina CIABATTARI** - Componente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS

**Domenico COSTANTINO** – Presidente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS - Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore

**Vito DI GIOIA** – Segretario Nazionale FIGC-SGS

**Fabrizio DI VINCENZO** - Psicologo Regionale Coordinamento FIGC-SGS Sicilia

**Paolo FERRARA** - Direttore *Terre des Hommes* Italia

**Davide LABRIOLA** - Ufficio Tutela Giovani Tesserati FIGC-SGS

**Sara LANDI** - Responsabile Nazionale Area Psicologica FIGC-SGS

**Marisa MARRAFFINO** – Avvocato *Terre des Hommes* Italia

**Luca MODOLO** – Psicologo Regionale Coordinamento FIGC-SGS Friuli-Venezia Giulia

**Paolo MORMANDO** - Procuratore Federale Aggiunto della Procura Federale FIGC, Componente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS

**Massimo NERONI** – Staff Nazionale TDM Area Giuridico-Regolamentare (*Case Management*)

**Marzia TERRAGNI** – Psicologa *Terre des Hommes* Italia

**Daniela SIMONETTI** - Componente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS, fondatrice di *Change The Game*

Un sentito ringraziamento a tutti i componenti del **gruppo di lavoro Area Psicologica FIGC-SGS** per il prezioso contributo alla stesura di questo documento:

Sara Binazzi, Ferdinando Consorte, Vittoria Froiio, Flavia Gentile, Valentina Gratteri, Maria Macrifugi, Gianna Manca, Carolina Mansi, Giulia Marsili, Fabrizio Mascioli, Cinzia Mattiolo, Anna Proface, Daniela Sepio, Lucia Semeraro, Valeria Tinozzi & Alessandro Todeschi

## FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA

<https://www.figc-tutelaminori.it/>

<https://www.uefa-safeguarding.eu/>

<https://www.battiamoilsilenzio.gov.it/>

<https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2023/06/una-storia-per-bambini.pdf>

<https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2021/07/ChangeTheGame-Manuale-per-la-consapevolezza.pdf>

[https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2022/12/ManualeInformativoDIGITALE\\_CTG-EDUCARE-ALLA-CONSAPEVOLEZZA-CONTRO-GLI-ABUSI-SESSUALI-NELLO-SPORT\\_17062020.pdf](https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2022/12/ManualeInformativoDIGITALE_CTG-EDUCARE-ALLA-CONSAPEVOLEZZA-CONTRO-GLI-ABUSI-SESSUALI-NELLO-SPORT_17062020.pdf)

<https://cismai.it/>

<https://www.epicentro.iss.it/hbsc/>

Ordine degli psicologi della Lombardia, Dossier Bullismo e Cyberbullismo, 2019

<https://www.opl.it/public/files/14545-COP+IMP-Dossier-bullismo-e-cyberbullismo-web.pdf>

<https://www.minori.gov.it/>

Terres Des Hommes, Dossier Maltrattamento, 2021

[https://terredeshommes.it/pdf/Dossier\\_Maltrattamento\\_2021.pdf](https://terredeshommes.it/pdf/Dossier_Maltrattamento_2021.pdf)



SETTORE  
GIOVANILE E  
SCOLASTICO

# TUTELA MINORI

FIGC  
ITALIA

CHILD SAFEGUARDING

